

QUOD OMNES TANGIT, AB OMNIBUS
TRACTARI ET APPROBARI DEBET.
DAL CODEX GIUSTINIANEO
ALLA CODIFICAZIONE DEL 1983

SARA MUSCI*

ABSTRACT: Il presente contributo si propone di inquadrare il significato e la portata della *regula iuris* «*quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet*» nel Codice Pio-Benedettino al canone 101 e successivamente nel canone 119 del Codice di Diritto Canonico del 1983. Questo inquadramento consente inoltre di approfondire l'ulteriore funzione della *regula iuris* come 'norma costituzionale', strettamente connessa al tema della sinodalità, caratteristica distintiva del più recente Magistero pontificio.

ABSTRACT: El presente estudio tiene como objetivo encuadrar el significado y el alcance de la *regula iuris* «*quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet*» en el Código Pío-Benedictino en el canon 101 y, posteriormente, en el canon 119 del Código de Derecho Canónico de 1983. Este análisis también permite profundizar en la función adicional de la *regula iuris* como 'norma constitucional', estrechamente vinculada al tema de la sinodalidad, característica distintiva del Magisterio pontificio más reciente.

PAROLE CHIAVE: codificazione canonica; *quod omnes tangit, ab omnibus comprobati debet*; associazioni internazionali di fedeli; collegialità; sinodalità.

PALABRAS CLAVE: codificación canónica; *quod omnes tangit, ab omnibus comprobati debet*; asociaciones internacionales de fieles; colegialidad; sinodalidad.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il principio Q.O.T. nel diritto romano e il passaggio al *Corpus Iuris Canonici*. – 3. Il dibattito precodificatorio – cenni. – 4. Il principio Q.O.T. nelle collezioni private redatte tra XIX e XX secolo. – A. Lo *Ius Decretalium* di F. X. Wernz. – B. *Memento iuris ecclesiastici publici et privati, ad usum seminariorum et cleri* di Deshayes. – C. Lo *Jus canonicum generale distributum in articulos* di Pillet. – D. Il *Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae* di Pezzani. – E. Il contributo dei Codici privati. – 5. La codificazione canonica. – A. I *postulata episcoporum*. – B. *Liber II – De Personis*: lo schema generale e i *vota* dei consultori Sili e Lombardi. – C. Consulte Parziali. – D. Animadversiones. – 6. L'elaborazione dottrinale del principio *quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet*. – 7. *Communicationes*: i lavori preparatori per il Codice del 1983. – 8. Conclusioni.

* Dottoranda di ricerca nell'Università di Brescia.

1. Introduzione

Con il decreto generale «Le associazioni internazionali di fedeli» pubblicato l'11 giugno 2021 dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, che disciplina l'esercizio del governo nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, e negli altri enti con personalità giuridica soggetti alla vigilanza diretta del medesimo Dicastero, la Santa Sede ha inteso innovare taluni profili inerenti al diritto di associazione dei fedeli nella prospettiva di un crescente coinvolgimento di tutti i battezzati nella vita delle organizzazioni di cui sono parte attiva, sulla scorta di un principio romanistico, poi canonizzato quale 29° *Regula Iuris* del *Liber Sextus*, il quale esige che *quod omnes tangit, ab omnibus comprobetur* (principio cd. Q.O.T.). Tale decreto si innesta nel «cammino della sinodalità», che costituisce uno dei tratti più caratterizzanti il pontificato di Francesco, secondo il quale «una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto (...), un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma»¹. Il «dinamismo di ascolto condotto a tutti i livelli della Chiesa» inizia dal Popolo, «secondo un principio caro alla Chiesa del primo millennio: *Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet*»²; ed è proprio nel Popolo, in particolare a partire dal Concilio Vaticano II, che si è assistito a una fioritura di realtà aggregative dalle quali è scaturito un «rinnovamento ecclesiale (...) contraddistinto da una spinta evangelizzatrice di impronta laicale, vissuta con rinnovata consapevolezza della chiamata a vivere la vocazione battesimale nei contesti più variegati della vita ordinaria»³. Pertanto, con l'intenzione di custodire e coltivare la ricchezza che queste realtà rappresentano per la Chiesa, «*le associazioni internazionali di fedeli e l'esercizio del governo al loro interno sono oggetto di peculiare riflessione e conseguente discernimento*»⁴, in particolare sulla scorta del Magistero di Francesco che addita, quali esigenze prioritarie del loro cammino di maturità ecclesiale, «il rispetto della libertà personale; il superamento dell'autoreferenzialità, degli unilateralismi e delle assolutizzazioni; la promozione di una più ampia sinodalità, come anche il bene prezioso della comunione»⁵. È dunque in forza dell'importanza della novità in parola e dello stretto legame esistente tra questa e il cosiddetto principio Q.O.T. che pare interessante indagare sulle origini di quest'ultimo, per comprendere in che termini sia stato assunto e quali trasformazioni semantiche ne abbiano segnato l'ingresso e lo sviluppo nel diritto canonico.

¹ FRANCESCO, *Discorso in occasione della Commemorazione del 50.mo anniversario dell'Istituzione del Sinodo dei Vescovi*, 17 ottobre 2015, in *AAS* 107, 2015, 1138-1144.

² FRANCESCO, *Discorso in occasione della Commemorazione* cit., 1141.

³ DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Decreto generale. Le associazioni internazionali di fedeli. Testi e commenti*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2021, 3.

⁴ DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Decreto generale* cit., 4.

⁵ DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Decreto generale* cit., 10.

Il principio compare per la prima volta nel *corpus* giustiniano e successivamente viene riscoperto e variamente impiegato a partire dal XII secolo, incontrando il suo sviluppo un terreno particolarmente fertile nel vivace contesto sociale, politico e culturale bassomedievale che va caratterizzandosi per la nascita dei Comuni, delle associazioni delle Arti e dei Mestieri, delle Università e di altre numerose altre realtà corporative: tale massima infatti si presta a disciplinare il principio del consenso in contesti che richiedono una partecipazione democratica *ante-litteram* e a questo scopo viene estratto dal diritto romano, in cui era impiegato per normare ambiti assai precisi e circoscritti. È stato il diritto canonico il primo recettore di questa formula al di fuori del suo contesto primigenio: la troviamo ad esempio in una Decretale di Innocenzo III nel XII secolo, anche se la circolazione del principio nella Chiesa trova attestazioni già in epoche precedenti. La sua formulazione potrebbe indurre a riconoscerci una certa affinità con la prassi decisionale ed elettiva dell'*Urchristentum*, caratterizzata costantemente dal principio dell'unanimità. Tuttavia, è stato evidenziato come il principio unanimitario e quello della massima Q.O.T. si fondano su due basi molto differenti: mentre l'unanimità canonica, radicata su basi teologiche, «è espressione del *corpus* e dell'*unitas ecclesiae* in una visione in cui i diritti del singolo sono soffocati nella totalità e unitarietà dell'istituzione»⁶, l'altro nasce, come si vedrà, per offrire a tutti i membri di un collegio la possibilità di intervenire in una deliberazione e, in un'accezione più ristretta, è funzionale a offrire tutela al diritto soggettivo spettante a un singolo in virtù della sua appartenenza al collegio.

Il diritto canonico, come è noto, si sviluppa sin dalle origini attingendo abbondantemente al ricco bacino delle fonti giuridiche romane, reinterpretando e talora attribuendo significati assolutamente inediti al materiale romanistico di cui si è appropriato. Papa Lucio III (1181-1185), a questo proposito, scrive che «*sicut humanae leges non dedignantur sacros canones imitari, ita et sacrorum statuta canonum priorum principum constitutionibus adiuvantur*» (*Extra*, V, 32, I)⁷: proprio in riferimento al principio Q.O.T. è stato osservato che la sua larga diffusione «confermerebbe l'idea (...) della vita indipendente dei principi rispetto alla volontà del legislatore, che ha dato ad essi vigore di norme»; questo fenomeno si verifica in modo speciale nel mondo medievale, ove non ci si faceva «alcuno scrupolo a trasferire principi e precetti giuridici, originariamente dettati per un fosse stato pur piccolo settore del diritto privato, in settori più vasti e generali, anche del diritto pubblico»⁸.

⁶ P. GROSSI, *Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico*, in *Annali di Storia del Diritto*, 2, 1958, 91.

⁷ A. MARONGIU, *Dottrine e istituzioni politiche medievali e moderne. Raccolta* (Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, 28), Milano, 260, nt. 14.

⁸ A. MARONGIU, *Momenti e aspetti del quod omnes tangit*, in *Il Pensiero politico*, 14, 1981/1, 443.

Per comprendere la trasformazione del significato del principio Q.O.T. e come sia mutata la sua portata semantica, occorre tenere presente, da un lato, la sua origine giusprivatistica nel diritto romano e dall'altro la sua trasfigurazione nel *Corpus Iuris Canonici*, a cui si dedicherà un breve cenno rinviando alla ricca letteratura in proposito. Il presente saggio intende infatti indagare la portata del principio *quod omnes tangit, ab omnibus comprobetur*, ripercorrendo i lavori preparatori del *Codex Iuris Canonici* anche in considerazione dei tentativi privati di codificazione che ne hanno in qualche modo preconizzato la stesura. Si valuterà infine lo sviluppo del tema nella revisione postconciliare e il rinnovarsi della portata del *quod omnes tangit* nel Codice vigente.

2. Il principio Q.O.T. nel diritto romano e il passaggio al *Corpus Iuris Canonici*

Nel contesto giuridico romano, la formulazione di *regulae iuris* è fondamentale perché consente, come è noto, di risolvere le controversie applicando il metodo «topico» o «casistico»⁹, il cui *modus procedendi* impone di ricondurre il caso particolare alla fattispecie astratta generale, in un contesto che evidentemente non conosce i caratteri della codificazione che si imporranno in tutt'altra stagione giuridica¹⁰. Tra le fonti del diritto romano, che comprendono *senatusconsulta*, *plebiscita*, *leges rogatae* emanate dai comizi, *constitutiones* degli imperatori, *edicta* dei magistrati, *sententiae* di giuristi, va ricondotto anche il contributo di quei *prudentes* ai quali si attribuisce «quel sistema di 'regole' e di 'norme' che è all'origine dell'ordinamento, in primo luogo privatistico, romano, e, in virtù di questo, delle esperienze giuridiche posteriori»¹¹.

Il giurista Paolo nel Digesto offre una efficace definizione di *regula iuris*:

D. 50,17,1 (Paul. 16 *ad Plaut.*)

Regula est, quae rem quae est breviter enarrat. Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur, et, ut ait Sabinus, quasi causae coniectio est, quae simul cum in aliquo vitiata est, perdidit officium suum.

Come spesso si verifica nella lingua latina, molti termini astratti costituiscono lo sviluppo semantico di un termine nato da un referente molto concreto: è questo il caso di *regula*, termine mutuato dal lessico specifico dell'architettura e indicante la 'riga', così come pure *norma*, che invece è, in un contesto tecni-

⁹ M. MIGLIETTA, *Giurisprudenza romana tardorepubblicana e formazione della regula iuris*, in *Seminarios complutenses de derecho romano*, 25, 2012, 188 s.

¹⁰ Per una ricostruzione analitica e articolata della genesi, delle trasformazioni e dell'importanza della *regula iuris* dal diritto romano sino all'epoca contemporanea si rimanda volentieri a S. NICCOLAI, *Principi di diritto principi della convivenza. Uno studio sulle regulae iuris*, Napoli, 2022.

¹¹ M. MIGLIETTA, *Giurisprudenza romana tardorepubblicana* cit., 221.

co, traducibile con l'italiano 'squadra'¹². Questo scavo nell'accezione primigenia consente di riconoscere nel termine *regula* il significato di «metro di valutazione»: del resto, lo scopo del giurista romano non consiste nella risoluzione delle controversie contingenti, attività che spetta al pretore, bensì nella formulazione di una *regula* idonea a fungere da parametro per la circostanza concreta e ad essere applicata ad altre future in cui fosse identificabile la medesima fattispecie¹³.

La definizione di *regula iuris* tramandata dal giurista Paolo si focalizza innanzitutto sulla *brevis narratio*, che funge da *trait d'union* tra la regola – astratta – e il caso nella sua concretezza, di cui la prima rappresenta l'inquadramento giuridico¹⁴. Il secondo requisito è desunto invece da Sabino, il quale richiede che la *regula* nella sua concisione contenga la *causae coniectio*, cioè i tratti giuridici essenziali del fatto¹⁵. La terza caratteristica che deve contraddistinguere la *regula* è la sua derivazione dal diritto, e non viceversa.

Come anticipato, la massima Q.O.T. compare a più riprese nel *Corpus Iuris Civilis*: essa ricorre nella sua formulazione letterale nel *Codex giustiniano*, in cui, disciplinando l'istituto della tutela e prevedendo il caso di coinvolgimento di più cotutori, si afferma che le decisioni debbano essere assunte congiuntamente *ut quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur*¹⁶. Successivamente, sebbene non riprodotto testualmente, il contenuto della massima viene presupposto anche in altri passi del *Corpus Iuris Civilis*: tale regola, del resto, fa riferimento a un principio che si basa, «come il principio d'eguaglianza, sulla stessa logica della convivenza umana»¹⁷. A questo proposito, a titolo di esempio, pare che sia stato il medesimo giurista Paolo ad aver per la prima volta affermato che, affinché si abbia un regolare giudizio, occorre l'intervento di tutti gli interessati alla controversia, poiché esse vanno decise *praesentibus omnibus quos causa contigit* (Paul. 5 sent. D. 42,1,47) e *de unoquoque negotio praesentibus omnibus, quos causa con-*

¹² Cfr. L. CASTIGLIONI – S. MARIOTTI, *Vocabolario della lingua latina. Latino italiano, italiano-latino*, Torino, 2007⁴. L'ipotesi di una diversa etimologia del lemma, secondo la quale *regula* deriverebbe dal verbo *reor*, è esaminata da S. NICCOLAI, *Principi di diritto* cit., 32-34, che riconosce nelle varie ricostruzioni etimologiche un riflesso delle differenti concezioni del diritto, riconducibili, in estrema sintesi, ad una visione di esso oggettiva o soggettiva: mentre la ricostruzione dell'etimo dal regolo «tende a modellare retrospettivamente sulla regola il precedente della norma odierna, prediligendo un intendimento oggettivante e prescrittivo del richiamo al regolo», l'ipotesi della radice di *regula* nel verbo *reor* evidenzia come il regolo non si applichi «da solo, sibbene tramite una mente che ha pensato come e perché rapportarsi al materiale da misurare, tenendo conto della qualità di esso».

¹³ M. MIGLIETTA, *Giurisprudenza romana tardorepubblicana* cit., 228.

¹⁴ A. M. GIOMARO – M.L. BICCARI, *Sulle regulae iuris fra I e II secolo: Paolo commenta Plautio*, Palermo, 2022, 83.

¹⁵ A. M. GIOMARO – M.L. BICCARI, *Sulle regulae iuris fra I e II secolo* cit., 84.

¹⁶ C. 5,59,5,3.

¹⁷ A. MARONGIU, *Momenti e aspetti* cit., 441.

tigit, iudicari oportet (Ulp. 2 *disp.* D. 42,1,57)¹⁸. Ancora, Ulpiano e Papiniano, pur servendosi di una formulazione differente, impiegano il principio in materia di diritti di acqua¹⁹ e a proposito di diritti di attori e convenuti²⁰: in tutti questi casi, le comunità a cui si applica il principio non sono identificabili con il popolo, ma solo con gruppi di individui accomunati dal possesso di certi diritti²¹ e dunque parrebbe quanto meno fuorviante ipotizzare in tali contesti una sia pur remota associazione ad un embrionale principio democratico.

Il passaggio all'ambito canonistico avvenne forse già intorno al 1180 ad opera dell'autore della *Summa «Reverentia Sacrorum Canonum»*²², la cui datazione viene collocata nell'ultimo ventennio del XII secolo, e nella *Summa decretalium* di Bernardo da Pavia, principale vettore tramite il quale il principio si diffonde nel mondo giuridico coevo. Questi lo impiega, in particolare, nelle «questioni riguardanti il governo della diocesi, i rapporti tra vescovo e capitolo cattedrale, le procedure decisionali del capitolo»²³, ma ricollega la *regula* non al principio unanimitario, bensì a quello maggioritario, che però, in presenza di una *rationabilis causa*, viene temperato dal prevalere della *sanior pars* del capitolo, sebbene minoritaria²⁴. La *regula* compare, tra le numerose citazioni coeve, anche in due lettere dal papa Innocenzo III, che impiegandola modifica in *approbari* il verbo *comprobari* e impiegando il verbo *debet* seguito dall'infinito passivo in luogo del congiuntivo²⁵: in forza di questo impiego, tale principio «ebbe dunque una duplice paternità, una almeno parziale, duplice formulazione e, in un certo modo, una doppia autorità»²⁶.

Il principio diviene quindi oggetto di innumerevoli discussioni e interpretazioni che si interrogano soprattutto sulla tensione tra unanimità e maggioranza, mentre in parallelo la canonistica si sforza di risolvere la questione relativa all'imputazione di relazioni giuridiche in capo a soggetti diversi dalla persona fisica e dalla Chiesa intesa come *corpus mysticum*²⁷. Su quest'ultimo versante, è Sinisbaldo de'

¹⁸ A. MARONGIU, *Momenti e aspetti cit.*, 442.

¹⁹ D. 3,5,30,7 (Pap. 2 *resp.*); D. 39,3,8 (Ulp. 52 *ad ed.*).

²⁰ D. 3,3,31,1; C. 3,40,1.

²¹ C. FASOLT, *Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet: The words and the Meaning*, in ID., *Past Sense – Studies in Medieval and Early Modern European History*, Leiden, 2014, 228.

²² L'anonimo autore, scrivendo a proposito delle eresie, afferma che «*omnes ecclesie iudices tangit et quod omnes similiter tangit ab omnibus si bonum est, debet comprobari, ita si malum est improbari*» (Cfr. S. KUTTNER, *Repertorium der Kanonistik*, Città del Vaticano, 1937, 194 ss.); cfr. A. MARONGIU, *Momenti e aspetti cit.*, 442.

²³ O. CONDORELLI, «*Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari*». *Note sull'origine e sull'utilizzazione del principio tra Medioevo e prima età moderna*, in *Ius Canonicum*, 53, 2013, 103.

²⁴ O. CONDORELLI, «*Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari*» cit., 106.

²⁵ *Decret. Gregorii IX*, I, 23, 7, 6 e *PL* 214, c. 438.

²⁶ A. MARONGIU, *Momenti e aspetti cit.*, 441.

²⁷ A. BETTETINI, *Riflessioni storico-dogmatiche sulla regola «Quod omnes tangit» e la «persona ficta»*, in *Il diritto ecclesiastico*, 110, 1999/I, 653-670.

Fieschi il primo a trattare l'ente morale come una vera e propria persona fisica²⁸, aprendo così la via alla attribuzione di diritti e doveri in capo a una *persona ficta* da tenere ben distinta dai membri da cui è composta; ed è questa differenziazione che sta alla base della distinzione suggellata da Dino del Mugello nel suo commento alla XXIX *regula iuris*, in forza della quale il consenso unanime è richiesto quando la deliberazione coinvolga i diritti individuali dei componenti un *collegium*, mentre il principio maggioritario si deve applicare in ogni questione *commune pluribus uti collegium*, vale a dire relativa alla persona giuridica generalmente intesa:

in eo quod est commune pluribus, ut universis, statur voluntati maioris partis, ut legibus in contrarium allegatis; in eo, vero, quod est commune pluribus, ut singulis, requiritur singulorum consensus.

Non è qui possibile ripercorrere analiticamente lo sviluppo del principio fino alle soglie del dibattito precodificatorio cui è dedicato il proseguo del discorso, che intende concentrarsi appunto sulle fasi prodromiche della codificazione canonica²⁹.

3. Il dibattito precodificatorio³⁰ – cenni

Alla vigilia dell'apertura dei lavori del Concilio Vaticano I sono fortemente avvertite nella Chiesa «tanto l'esigenza d'una organica riforma della legislazione canonica quanto l'utilità d'una sua codificazione in senso moderno», come documentano già in fase preparatoria le consultazioni che riguardano l'episcopato e il collegio cardinalizio³¹. I problemi e le criticità trovano spazio anche nel corso delle sessioni conciliari e l'assenza di una uniformità di vedute in ordine alle solu-

²⁸ O. CONDORELLI, *Riflessioni storico-dogmatiche* cit., 665 s.

²⁹ Ci si limita pertanto a rinviare alla bibliografia più significativa sul tema: Y.M.-J. CONGAR, «*Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet*», in *Revue Historique de Droit Français et Etranger*, 36, 1958, IV Série, 210-259; O. GIACCHI, *La regola «quod omnes tangit» nel diritto canonico*, in *Jus. Rivista di Scienze Giuridiche*, 3, 1952, 77-100; A. GLOMB, «*Sententia plurimorum*». *Das Mehrheitsprinzip in der Quellen des kanonischen Rechts und im Schriftum der Klassischen Kanonistik*, Köln-Weimar-Wien 2008; O. CONDORELLI, «*Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari*» cit., 101-124; A. BETTETINI, *Riflessioni storico-dogmatiche sulla regola* cit., 193-230; A. MARONGIU, *Dottrine e istituzioni politiche* cit., 255-279; Id., *Momenti e aspetti* cit., 441-452.

³⁰ Per una ricostruzione più circostanziata e completa, si rimanda ai seguenti contributi dottrinali: C. FANTAPPÍÉ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, Milano, 2008; G. FELICIANI, *Il Concilio Vaticano I e la codificazione del diritto canonico*, in AA.VV., *Studi in onore di U. Gualazzini*, II, Milano, 1982, 37-80; Id., *Diritto e potere nella codificazione del diritto canonico*, in AA.VV., *Diritto e potere nella storia europea, Atti del IV congresso internazionale della Società Italiana di Storia del diritto*, in onore di B. Paradisi, 2, Firenze, 1982, 1093-1105; P. GROSSI, *Storia della canonistica moderna e storia della codificazione canonica*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 14, 1985, 587-599; C. MINELLI, *Le fonti dello «ius singulare» nell'ordinamento canonico. L'esperienza delle codificazioni*, Verona, 2000, 7-62.

³¹ C. FANTAPPÍÉ, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna, 2003², 213.

zioni da adottare è aggravata dalla posizione negativa degli organi chiamati a raccogliere i suggerimenti dell'episcopato: infatti, se «la commissione per la disciplina ecclesiastica ritiene il progetto di codificazione scabroso, difficile e quasi impossibile», la commissione per i postulati, pur ritenendo necessario uno studio dei voti, esclude «la possibilità che tale problema possa essere portato all'ordine del giorno del concilio»³². D'altro canto, a nessuno sfugge l'indifferibilità di una *reformatio iuris*, «necessaria conseguenza di un giudizio negativo sulla legislazione esistente» a motivo di norme divenute ormai inapplicabili e delle innovazioni post-tridentine che «hanno determinato una intollerabile moltiplicazione delle leggi che ne rende pressoché impossibile la conoscenza»³³.

Come è noto, l'interruzione improvvisa del Concilio ecumenico impedisce di approdare anche solo alla formulazione di qualche ipotesi risolutiva dei problemi aperti, ma lo scenario che va profilandosi costituisce l'occasione per un'intensa discussione, che ha il pregio di impostare e chiarire le questioni essenziali dalle quali si potrà partire poi per affrontare il tema della codificazione³⁴: ad esempio, «attraverso le riviste canonistiche negli anni Ottanta e Novanta in Francia e a Roma progredisce il dibattito intorno al metodo di esposizione del diritto canonico»³⁵; ancora, si sperimentano diverse soluzioni ordinarie del diritto canonico: alcune ricalcano la struttura delle decretali, altre optano per una bipartizione tra diritto pubblico e diritto privato, altre ancora sperimentano l'impianto del codice e danno forma a «quei 'travaux préparatoires', che la dottrina più recente non esita a definire veri e propri codici privati», nei quali è racchiuso il «diritto canonico vigente, riordinato in tutto o in parte sotto forma di codice, in cui non solo si riflette la serietà della discussione in atto, ma si apre un angolo di visuale privilegiato per chi intenda evidenziare l'influsso della dottrina sulla sistematica del *Codex*»³⁶.

³² C. FANTAPPIÉ, *Introduzione storica* cit., 215; cfr. anche G. FELICIANI, *Diritto e potere* cit., 1100, ove si cita il voto del consultore Simeoni in riferimento alla proposta di Doupanloup in riferimento a un *aliquod novum iuris canonici corpus*: «Tale progetto quanto è bello e lusinghiero per vantaggio che avrebbe a sperarsene, altrettanto secondo il mio povero avviso è scabroso, difficile, e sarei quasi per dire d'impossibile riuscimento, od almeno esigerebbe un lavori di moltissimi anni, e quindi una revisione di eguale lunghissima durata».

³³ G. FELICIANI, *Diritto e potere* cit., 1095.

³⁴ Cfr. G. FELICIANI, *Presentazione al volume di M. VISMARA MISSIROLI – L. MUSSELLI, Il processo di codificazione del diritto penale canonico*, Padova, 1983, 8, dove, a proposito del dibattito originatosi in seguito all'interruzione del Concilio Vaticano I, si afferma che l'interesse da esso suscitato «risulta ancor più evidente se si considera che esso non si limita a uno scontro superficiale di tesi contrapposte ma viene condotto in modo talmente approfondito che non pochi fautori del codice, per dimostrarne la possibilità e l'utilità, pubblicano quelli che possono essere definiti come codici privati»; cfr. anche ID., *Diritto e potere* cit., 1102 ss.

³⁵ C. FANTAPPIÉ, *Introduzione storica* cit., 217.

³⁶ C. MINELLI, *Le fonti dello «ius singulare»* cit., 51 s. Per una trattazione più dettagliata del tema delle codificazioni private si rimanda alle pagine 51 ss. e alla bibliografia ivi suggerita. In queste pagine ci si limiterà a dar conto, per ragioni di spazio, di quei passaggi dei codici privati rilevan-

Tutti questi tentativi, del resto, tradiscono la preoccupazione di «individuare il nuovo criterio ordinatore di un compendio normativo vasto e stratificato, ormai debordante il *Corpus Iuris Canonici*», tale da essere «fisso ed onnicomprensivo, necessariamente astratto dalla multiforme esperienza giuridica del corpo ecclesiale»³⁷. È stato infatti osservato come dietro alla codificazione stia «uno sforzo plurisecolare (se non millenario) dei pontefici e dei canonisti di ridurre a sistema, pur in forme parziali e diverse, il complesso materiale normativo che si era sedimentato nel corso storico»³⁸. In questa traiettoria, ciascun passaggio è stato fondamentale e funzionale al successivo, fino all'ultima fase, rappresentata dal contributo decisivo di Pio X per la codificazione: il pontefice, che «si propone la duplice tutela del patrimonio dogmatico della Chiesa dai contagi con il 'pensiero moderno' e del patrimonio dagli istituti e delle norme canoniche dal rischio della loro decadenza e inosservanza», attua un programma volto a ridare «certezza al diritto nella Chiesa, a consacrarne il carattere pubblicistico (...), a rafforzare l'organizzazione ecclesiastica»³⁹. La dialettica che si instaura tra le molteplici fonti canonistiche stratificatesi nel tempo, da un lato, e la necessità di una sistemazione entro gli argini solidi di un codice, dall'altro, dà luogo a una rielaborazione del materiale consegnato da una storia bimillenaria, al cui interno vi sono locuzioni e formule che richiedono una lettura diacronica accurata. È questo il caso del principio in esame: il *quod omnes tangit* attraversa pressoché immutato circa millecinquecento anni di storia della canonistica (e non solo), è presente nella maggioranza dei codici privati pubblicati sul finire del XIX secolo e compare, infine, sia nel Codice di diritto canonico del 1917, sia in quello del 1983.

4. Il principio Q.O.T. nelle collezioni private redatte tra XIX e XX secolo

Il differimento della necessaria *reformatio iuris* stimola i canonisti, nei decenni successivi l'interruzione del Concilio ecumenico, a lavorare a progetti di riordino del *Corpus iuris canonici*, che in un primo momento talora assumono la fisionomia di una compilazione, talaltra si avvicinano all'assetto di un *codex*; infine, «tra il 1890 e il 1904 si registra una decisa tendenza a risolvere queste incertezze a favore del metodo codificatorio, pur sempre all'interno di una pluralità di

ti ai fini del tema di cui trattasi. Cfr. anche C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica* cit., 217 s.: tali tentativi condividono «caratteri in gran parte comuni: l'aggiornamento del vecchio diritto del *Corpus* con i decreti tridentini, con la giurisprudenza di curia, con il *Sillabo* e con le costituzioni del Vaticano I; la disposizione della materia in forma razionale; l'adozione pressoché generalizzata del metodo delle Istituzioni; l'eventuale combinazione di esso con la bipartizione tra diritto pubblico e diritto privato».

³⁷ C. MINELLI, *Le fonti dello «ius singulare»* cit., 62.

³⁸ C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica* cit., 223.

³⁹ C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica* cit., 224 s.

opzioni»⁴⁰: questa feconda stagione di lavori privati, infatti, ha lasciato una grande varietà di soluzioni, da quelle più fedeli alla lettera delle costituzioni pontificie o dei concili (ad esempio, il *Codex* di Colomiatti), alle opere più sintetiche, sulla scorta delle decretali (De Luise), fino ai lavori assimilabili a compendi (Pezzani, Pillet, Deshayes)⁴¹. Anche dal punto di vista contenutistico, le scelte sono piuttosto variegate: vi è chi include nel proprio codice solo le leggi disciplinari (es. Pillet) o chi invece vi inserisce anche quelle di carattere morale, liturgico e dogmatico (es. De Luise, Colomiatti, Pezzani e Deshayes). Sotto il profilo sistematico, quasi tutti gli autori si muovono nel solco della scansione tramandata dalle Istituzioni (*personae, res, actiones*)⁴². Merita dunque soffermarsi su quelle opere che offrono una esposizione del principio maggiormente significativa nell'ottica di una sua futura valorizzazione nel diritto codificato, in forza dello stretto legame esistente «tra le iniziative private di codificazione e il futuro codice di diritto canonico del 1917», come documentato «dalla collaborazione di Pezzani, Pillet, Deshayes, Bassibey e Hollweck alla redazione del Codice in qualità di consultori, sia dal frequente ricorso che si farà alle loro opere per alcune materie o parti di esse»⁴³.

A. *Lo Ius Decretalium di F.X. Wernz*

Il trattato del gesuita tedesco, pubblicato in versione litografata a Roma tra il 1889 e il 1893 e successivamente stampato in tre edizioni tra il 1898 e il 1914, disciplina al *Titulus XXXVI*, nella *Sectio II*, i Capitoli dei canonici, di cui fornisce due definizioni: la prima di senso più ampio, a tenore della quale il «*capitulum*» è un «*collegium (corporatio, societas, universitas) clericorum*» istituito dall'autorità ecclesiastica «*ad promovendum cultum divinum vel etiam ad alias functiones ecclesiasticas exercendas*»; la seconda, di senso stretto, li definisce «ordinarie» come «*collegia canonicorum sive capitularium in ecclesiis cathedralis vel collegiatis erecta*»⁴⁴. Il capitolo cattedrale, si precisa di seguito, è un collegio di chierici eretto principalmente «*ad adiuvandum et supplendum Episcopum in regimine dioecesis*», mentre il Capitolo di una chiesa collegiata è istituito «*potissimum ad promovendum cultum divinum per servitium chori*»⁴⁵. Dunque, i «canonici» o «capitulari» sono chierici parte del capitolo di una chiesa cattedrale o collegiata.

Posta questa premessa, i capitoli si dividono in «*cathedralia*» o «*collegiata*»; in «*saecularia*» o «*regularia*», a seconda che comprendano il clero secolare o il clero regolare; in «*clausa*» o «*non clausa*»; in «*exempta*» o «*non exempta*», in base alla

⁴⁰ C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica* cit., 600.

⁴¹ C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica* cit., 607 s.

⁴² C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica* cit., 610.

⁴³ C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica* cit., 220.

⁴⁴ F.X. WERNZ, *Ius Decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris Decretalium*, II, Prati, 1913, 584.

⁴⁵ F.X. WERNZ, *Ius Decretalium* cit., 584 s.

giurisdizione a cui devono sottostare: nel primo caso, solo al Pontefice, nel secondo caso invece anche all'autorità episcopale⁴⁶.

Successivamente l'autore dedica un paragrafo ai diritti e alle obbligazioni dei singoli canonici⁴⁷ e quindi ai diritti e alle obbligazioni dei Capitoli⁴⁸. A questo proposito, viene premesso che i Capitoli, sia cattedrali, sia collegiali, sono *collegia ecclesiastica* e come tali godono di quei diritti che ad esso competono o per la loro natura, o sulla base del diritto, particolarmente di quello canonico. Il primo diritto esaminato è lo «*ius celebrandi coetus capitulares sive ordinarios sive extraordinarios ad expedienda negotia Capituli per deliberationes et decisiones collegialiter sive capitulariter factas*»⁴⁹; quindi viene illustrata la disciplina inerente a questo diritto e in particolare alla lett. e) se ne precisa lo svolgimento:

*In Capitulo legitime congregato negotia tractanda imprimis rite et convenienter sunt proponenda, per communem deliberationem sive tractatum disceptanda, denique suffragiis in forma canonica datis concludenda vel definienda. Quae suffragatio ordinarie fieri debet per vota absolute maiora, pro quibus stat etiam praesumptio, quod data sint a saniore parte Capituli. At iure speciali unanimitas suffragiorum requiritur in negotiis, quae canonicos ut singulos tangunt, non tantum in communi v.g. in transferenda potestate eligendi per compromissum, in admittendo clerico extraneo ad suffragium in electione*⁵⁰.

A sostegno della disciplina illustrata, il canonista della Gregoriana cita in nota l'opera di Schmalzgrüber⁵¹:

⁴⁶ F.X. WERNZ, *Ius Decretalium* cit., 585.

⁴⁷ F.X. WERNZ, *Ius Decretalium* cit., 787-789.

⁴⁸ F.X. WERNZ, *Ius Decretalium* cit., 790 ss.

⁴⁹ F.X. WERNZ, *Ius Decretalium* cit., 613.

⁵⁰ F.X. WERNZ, *Ius Decretalium* cit., 614-615: «Nel Capitolo legittimamente riunito devono in primo luogo essere presentati gli affari da discutere in modo conveniente e conforme, devono essere discussi attraverso una *consultazione* comune o discussione, infine devono essere conclusi o definiti mediante *voti* dati in forma canonica. E questa votazione ordinariamente deve avvenire attraverso *voti di maggioranza assoluta*, per i quali vige ancora la presunzione che siano stati dati dalla parte più ragionevole del Capitolo. Ma per diritto speciale è *richiesta l'unanimità* in quegli affari che toccano i canonici in qualità di singoli, non solo *in comune*, ad es. nel trasferire mediante compromesso il potere di eleggere, o nell'ammettere chierici esterni al voto nelle procedure elettive» (trad. dell'autore).

⁵¹ F. SCHMALZGRÜBER, *Clerus Saecularis, et Regularis, seu Decretalium Gregorij IX. Pont. Max. Liber III, Tomus I*, Ingolstadt, 1726, 190: «Ho detto (3) regolarmente; infatti, ci sono molteplici casi in cui non è sufficiente il consenso della parte più numerosa e più ragionevole. E dunque I., se il potere di eleggere, che compete al Capitolo, debba essere trasferito a un singolo membro o a più membri attraverso un compromesso, o debba essere decisa l'ammissione di chierici esterni alle procedure elettive; infatti, con un'ammissione di questo tipo i voti dei singoli capitolari risultano indeboliti, mentre con il compromesso il potere di eleggere è senz'altro trasferito: si vedano insieme le *regulae iuris* «*quod omnes [tangit, ab omnibus comprobetur]*» e «*in re communi [potior est conditio prohibentis]*» (trad. dell'autore).

Dixi 3. Regulariter; nam plures sunt casus, in quibus non sufficit consensus partis majoris, & sanioris. Et I. quidem, si potestas eligendi Capitulo competens in unum, vel plures sit transferenda per compromissum, aut decernenda admissio Clericorum extraneorum ad suffragium in electione ferendum; nam hujusmodi admissione singulorum Capitularium suffragia fiunt minus efficacia, Compromisso autem potestas suffragandi omnino transfertur: cons. juxta reg. quod omnes 29 & Reg. in re communi 56. in 6 ad ea decernenda omnium consensus requiritur.*

Con riguardo, dunque, alla vita dei Capitoli, e facendo particolare riferimento alle procedure elettive, il Wernz ritiene che la 29° *regula iuris* sia idonea ad offrire tutela ai diritti *uti singuli* dei chierici, inclusi quelli connessi proprio al diritto di voto, come documentato anche dalla citazione tratta da Schmalzgrüber: in altre parole, il consenso unanimitario deve essere prestato («non solo, ma anche») quando un trasferimento parziale o totale della *potestas eligendi* comporterebbe di per sé una *deminutio* del potere connesso al voto del singolo chierico.

B. Memento iuris ecclesiastici publici et privati, ad usum seminariorum et cleri *di Deshayes*

La raccolta intitolata *Memento iuris ecclesiastici publici et privati, ad usum seminariorum et cleri* viene pubblicata da Deshayes nel 1895. Si tratta di cinque libri, rispettivamente intitolati *De iure publico interno Ecclesiae*, *De iure publico externo Ecclesiae*, *De personis*, *De rebus*, *De iudiciis*. Al *caput IV* del primo libro, intitolato *Aedificium sociale*, si legge che «*Christiana societas corpus est vivum, viventibus membris compactum*»; dunque, la Chiesa dispone dello «*ius organizationis, vi cuius libere potest, varia proprii «sociali aedificii» instructione, vite suae evolutionem et manifestationem, pro opportunitate circumstantiarum, moderari*»⁵².

Il punto successivo è dedicato alla duplice modalità di organizzazione, «*individualem et collegialem*»⁵³, mentre il 151 dispone che «*haud secus ac perfecta quaecumque societas, libere potest Ecclesia inferioris ordinis personarum 'adsociationes' (Ordines religiosos, Congregationes, Instituta, etc.), tanquam sibi homogeneas, publica sua auctoritate constituere; quibus, non sine injuria, Status 'personalitatem juridicam' denegaret, ubi Ecclesia ipsa hanc, in suo ordine, personalitatem voluerit abipsis participari*»⁵⁴.

Il principio Q.O.T. compare nel *Liber III (De Personis)*, *Titulus X (De Capitulo)*, *Sectio III – De iuribus capituli*:

ad validitatem actus capitularis sufficit votum emissum a majori et saniori parte Capituli; unanimitas suffragiorum requiritur si agitur de re quae singulos principali-

⁵² F. DESHAYES, *Memento iuris ecclesiastici publici et privati, ad usum seminariorum et cleri*, Parisiis, 1895, punto 147.

⁵³ F. DESHAYES, *Memento iuris ecclesiastici publici et privati* cit., punto 148.

⁵⁴ F. DESHAYES, *Memento iuris ecclesiastici publici et privati* cit., punto 151.

*ter concernat. Nulla necessaria est determinata voti forma, nisi pro electione Episcopi, quae ad normam capituli Quia propter debet perfici*⁵⁵.

Il 'capitolo' a sua volta si configura come «*collegium clericorum ab Ecclesia stabiliter institutum, et speciatim alicujus ecclesiae servitio, choralis praesertim, addictum*»⁵⁶. I punti successivi poi distinguono tra «*capitulum cathedrale*», istituito dall'autorità ecclesiastica «*ut officio chori persolvat, auxilietur Episcopo in regimine dioecesis, illumque suppleat Sede vacante*»⁵⁷ e «*collegiale (aliud saeculare, aliud regulare)*», che «*solus R. Pontifex instituit*»⁵⁸.

La portata del principio *quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet* viene così esplicitato dalla formulazione impiegata da Deshayes, che espressamente richiede l'«*unanimitas suffragiorum*»: dall'esame di queste disposizioni si evince che il principio Q.O.T., nella sistematica del canonista francese, è applicabile ai capitoli cattedrali, secolari o regolari al fine di garantire una tutela ai singoli allorché si discuta una deliberazione che li riguardi «*principaliter*», vale a dire in misura non totalizzante ma neppure residuale; altrimenti è sufficiente, per la validità della deliberazione, il voto espresso dalla «*maior et sanior pars*». La sezione *De capitulo*, infatti, anche da un punto di vista sistematico, è inserita nel libro dedicato alle *Personae*, racchiusa tra quella dedicata al Vescovo e alla Curia Episcopale, ma sembra dotata di autonomia, e dunque idonea ad essere applicata non solo al capitolo cattedrale, ma anche a tutte le altre entità collegiate.

C. *Lo Jus canonicum generale distributum in articulos di Pillet*

Pillet pubblica nel 1900 il suo *Jus canonicum generale distributum in articulos*, ripartito in *Tractati*, preceduti da una sezione *De prolegomenis*, articolati in *Libri, Tituli e Capita*. I tre *Tractati* sono intitolati rispettivamente *De personis, De rebus, De iudiciis et de poenis*.

La disciplina che rileva in questa sede si trova contenuta nel *Tractatus I, Liber I (De clericis), Caput III (De Hierarchia Jurisdictionis), Sectio II*, che, intitolata *De jurisdictionis potestate in collegiis clericorum* (artt. 430 e ss.), contiene la disciplina degli organi ecclesiastici collegiali. Premesso che la potestà di giurisdizione può essere esercitata sia da singoli, sia «*quibusdam personis*», sia da «*collegia clericorum*»⁵⁹, si distingue tra «*collegia ordinis pastoralis (seu legislativi), ordinis senatorii (seu consultivi), ordinis administrativi (vel judiciarii)*»⁶⁰.

⁵⁵ F. DESHAYES, *Memento iuris ecclesiastici publici et privati* cit., punto 789.

⁵⁶ F. DESHAYES, *Memento iuris ecclesiastici publici et privati* cit., punto 727.

⁵⁷ F. DESHAYES, *Memento iuris ecclesiastici publici et privati* cit., punto 729.

⁵⁸ F. DESHAYES, *Memento iuris ecclesiastici publici et privati* cit., punto 730.

⁵⁹ A. PILLET, *Jus canonicum generale distributum in articulos*, Parisiis, 1890, art. 430.

⁶⁰ A. PILLET, *Jus canonicum generale* cit., art. 431.

All'art. 481 si precisa che i «*collegia ordinis senatorii*» sono il «*sacrum collegium S. Romanae Ecclesiae et capitula canonicorum*»⁶¹: del primo fanno parte i cardinali⁶², del secondo i canonici⁶³, cioè «*clerici constituentes collegium quod vocatur capitulum, et addicti servitio alicujus ecclesiae. Si haec ecclesia sit cathedralis, capitulum vocatur cathedrale: secus autem, haec ecclesia vocatur collegialis seu collegiata*». Segue quindi la disciplina dei cardinali⁶⁴ e quella dei Canonici e dei Capitoli⁶⁵: a questo proposito si definiscono i «*canonici*» come i «*clerici constituentes collegium quod vocatur capitulum*»⁶⁶ e si aggiunge che «*si haec ecclesia sit cathedralis, capitulum vocatur cathedrale*». Gli articoli 531-534 contengono le regole relative alle deliberazioni: la regola generale, cioè il requisito del consenso del capitolo, vale «*in causis tractandis ab episcopo, ubi de re pertinente ad capitulum agitur; in alienandis rebus ecclesiasticis; in jungendis ecclesiis et beneficiis*»: in una parola, in tutte quelle questioni «*nimis arduis*», con la precisazione che «*ad ista negotia determinanda attendendum est ad consuetudines vigentes*»⁶⁷. L'art. 532 richiede poi che il «*Consilium autem capituli ab episcopo saepius audiendum est, v.g. in convocanda synodo, in condendis statutis synodalibus*»⁶⁸, mentre l'art. 533 disciplina le modalità con cui il collegio manifesta le sue volontà: «*Capitulum vocem suam non exprimit nisi capitulariter, id est per adunationes et comitia. Convocatio fit a praeside aut ab episcopo, et ex canonicis omnes vocari debent qui volunt, possunt et debent interesse*»⁶⁹. Infine, all'art. 534, a proposito degli «*officia canonicorum*», si legge che «*Votum exprimitur per majoritatem suffragiorum illorum qui praesentes sunt, et qui saltem tres esse debent. Exceptio est ubi agitur de interesse singulorum. Tunc quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet*».

Dalla sistematica di questa opera, a differenza della raccolta di Deshayes, sembrerebbe che la 29° *regula iuris* sia applicabile solo al capitolo composto da canonici, a maggior ragione se si considera che il libro III, *De regularibus*, non fa menzione del principio né richiama la disciplina contenuta agli artt. 531 ss. Vero è, tuttavia, che per i regolari non compare affatto una disciplina delle deliberazioni da assumersi in un contesto comunitario; una lacuna che forse potrebbe costituire un implicito rimando alle regole stabilite per il capitolo cattedrale appena esaminate.

In ordine invece al significato della norma, l'articolo fa espresso riferimento all'interesse dei singoli, che costituisce un'eccezione alla regola della maggioranza

⁶¹ A. PILLET, *Jus canonicum generale* cit., art. 481.

⁶² A. PILLET, *Jus canonicum generale* cit., art. 482.

⁶³ A. PILLET, *Jus canonicum generale* cit., art. 495.

⁶⁴ A. PILLET, *Jus canonicum generale* cit., artt. 482-494.

⁶⁵ A. PILLET, *Jus canonicum generale* cit., artt. 495 ss.

⁶⁶ A. PILLET, *Jus canonicum generale* cit., art. 495.

⁶⁷ A. PILLET, *Jus canonicum generale* cit., art. 531.

⁶⁸ A. PILLET, *Jus canonicum generale* cit., art. 532.

⁶⁹ A. PILLET, *Jus canonicum generale* cit., art. 533.

e richiede, pertanto, l'approvazione di tutti; ma non è ulteriormente determinata la portata di tale interesse.

D. *Il Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae di Pezzani*

Nel 1902 Pezzani pubblica il *Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae*, articolato in *Capita*. Esso si caratterizza per la particolare impostazione grafica, caratterizzata da una pagina in cui campeggia il canone a grandi lettere, circondato dal commento al testo redatto in caratteri più piccoli sulla falsariga del metodo dei glossatori.

Il can. 369 disciplina le deliberazioni del capitolo:

Ad validitatem actus capitularis sufficit: 1° ut ad capitulum extra ordinarium tempus vocentur omnes, non longe absentes: ad ordinarium capitulum non requiritur specialis convocatio: 2° ut, vocatis de jure vocandis, adsint ad minus tres capitulares in constitutione capituli, licet votationis tempore ad unum tantum redigantur: 3° ut saltem habeatur votum majoris et sanioris partis capituli, vel etiam unanimitas votorum si de re ad singulos principaliter spectante agatur. Quod si vel unus, de jure vocandus, ex industria vocari omittatur, actus capitularis, ad postulationem illius qui fuit neglectus, rescindi potest: imo ipso jure est nullus si, non vocatis vocandis, duae e tribus partibus capituli non adsint. Nisi in aliquibus legitima obstet consuetudo vel capituli statutum⁷⁰.

Il principio che qui rileva ricorre al punto 3° e, imponendo l'unanimità, costituisce l'alternativa al prevalere della *maior et sanior pars* nel caso di questioni che riguardino 'principalmente' i singoli: ritorna qui l'avverbio prescelto da Deshayes.

Il commento che circonda il canone fa espresso riferimento al principio Q.O.T.:

ubi summarium sic habet: «In iis quae competunt pluribus uti singulis requiritur omnium consensus» Bouix l. c. §. 3, n. 4: «Dum negotium de quo agitur principaliter et directe, et non tantum in consequentiam, singulos separatim concernit... requiritur consensus omnium capitularium» et §. 4, n. 3: «Maior pars decernere nequit in praesidium minoris de bonis quae ad singulos spectant jure proprio, ut sunt bona patrimonialia cujusque canonici et quae ex patrimonialibus fluunt. Et de his bonis ad singulos pertinentibus jure proprio, non jure collegii, intelligenda est reg. juris 29 in 6».

Il commento che accompagna il riferimento al principio Q.O.T. permette di fare alcune considerazioni in proposito. In primo luogo, il principio è ricondotto – ancora una volta – nell'alveo delle deliberazioni da assumersi in seno al capitolo cattedrale, nel contesto di adunanze convocate dal vescovo o dal «praesi-

⁷⁰ E.M. PEZZANI, *Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae*, Romae-Mediolani, 1893, can. 369.

des»: in questo senso esso richiama la sistematica adottata da Pillet. In queste sedi vale di regola il principio maggioritario, salvo che la questione riguardi l'*interesse singulorum*: in questo caso, si configura l'eccezione – già definita tale anche dal canonista francese – che impone che la questione *ab omnibus approbari debet*. Il commento di Pezzani si caratterizza, rispetto a Pillet o Deshayes, per un chiarimento più esplicito della natura dei diritti che riguardano i membri del collegio *uti singuli*: mediante la citazione di Bouix, in primo luogo, il commentario precisa che l'interesse del singolo deve essere diretto e principale e dunque non costituire meramente una conseguenza della deliberazione; successivamente se ne delinea il contenuto, che coincide con diritti relativi a beni *jure proprio* del singolo, come beni patrimoniali di ciascuno e le *cose* che provengono dal patrimonio. Si tratta quindi di diritti essenzialmente di natura patrimoniale che toccano il singolo, appunto, *jure proprio* e non in ragione della sua appartenenza al collegio.

E. *Il contributo dei Codici privati*

Nel riferimento alla 29° *regula iuris*, ciascun codice privato presenta qualche specificità, pur prendendo le mosse da un'impostazione sostanzialmente omogenea: è infatti comune a tutte le opere esaminate il perimetro di operatività del principio, coincidente con il capitolo, e la sua finalità, vale a dire la tutela dei singoli offerta dallo strumento dell'unanimità qualora si tratti di assumere una deliberazione in ordine a un diritto spettante a un membro del collegio. È altresì condiviso da tutte l'inquadramento di questa procedura come una eccezione, ove invece la regola generale è data dal prevalere della maggioranza (o della *sanior pars*). Tuttavia, mentre Pillet e Pezzani – almeno da un punto di vista sistematico – sembrano limitare la validità di queste norme al capitolo composto da chierici, Deshayes, prevedendo che il capitolo possa essere formato anche da religiosi, sembra esplicitare l'estensione dell'operatività di tali regole.

In ogni caso, per considerare l'estensione dell'operatività della disciplina anche al di fuori del capitolo cattedrale, bisogna attendere il lavoro della Commissione che si occuperà della stesura del Codice piobenedettino: il principio Q.O.T., infatti, si trova nei *Canones praeliminaries* del Libro II intitolato *De Personis* e risulta così idoneo a disciplinare le procedure decisionali delle *personae morales* in tutti i casi in cui si discuta in ordine a diritti del singolo.

In ordine invece alla qualificazione dei diritti tutelati dalla regola, una precisazione viene offerta – come si è osservato – solo da Wernz e da Pezzani: il primo vi include tutti i diritti spettanti al singolo, *non tantum* quelli connessi al diritto di voto; il secondo specifica ulteriormente il perimetro della portata esplicitandovi l'inclusione dei beni patrimoniali.

5. La codificazione canonica

L'avvio del processo di codificazione voluto da Pio X inaugura una nuova fase di consolidamento del principio *quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet*⁷¹. Del resto è ormai acquisita l'importanza dello studio del primo processo codificatorio per «una miglior conoscenza dello sviluppo del diritto della Chiesa e una più rigorosa interpretazione delle norme giuridiche, che dai lavori preparatori potrebbe trarre nuove indicazioni»⁷²: è nel solco di questo suggerimento metodologico che si intende indagare le Carte, attestanti il lavoro che per poco più di un decennio ha visto alacremente impegnati i Consultori, alla ricerca di qualche indicazione o suggestione che possa condurre ad una più approfondita comprensione del principio Q.O.T.⁷³.

I lavori della codificazione sono documentati da un'ampia raccolta di materiali appartenenti all'Archivio Segreto Vaticano (Fondo *Codex Iuris Canonici*) di cui in questa sede si ripercorreranno i *postulata episcoporum*, i *vota* dei consultori Sili e Lombardi, gli schemi, i verbali delle riunioni e le *animadversiones* dei vescovi. I *postulata* e le *animadversiones* attestano l'attiva partecipazione dell'episcopato ai lavori codificatori, il cui contributo è pervenuto al *coetus* attraverso due consultazioni ufficiali, di cui «la prima del 1904 circa le modifiche e le correzioni da

⁷¹ Con il *motu proprio Arduum sane munus* del 19 marzo 1904, Pio X manifesta al mondo la decisione di avviare i lavori per la codificazione canonica, la cui conclusione verrà annunciata nel 1917 con la bolla *Providentissima Mater* che, promulgando il Codice di diritto canonico, ne stabilisce l'entrata in vigore a partire dal 19 maggio 1918. I cinque punti collocati in conclusione del *motu proprio* delineano l'impostazione dei lavori: dell'opera codificatoria è in primo luogo incaricata una commissione pontificia composta da cardinali nominati dal pontefice (punto I), cui spetta la presidenza (eventualmente delegabile in sua assenza al cardinale decano, punto II); ai cardinali è affidata la nomina, previa approvazione del papa, di un gruppo di consultori esperti in diritto canonico e teologia (punto III). Infine, sono chiamati a collaborare i vescovi, con modalità che verranno definite successivamente (III). In seguito, con la lettera *Pergratum mihi*, ai cardinali e ai vescovi si affiancano i *collaboratori*, la cui «fisionomia sarà precisata dalla circolare *Perlegisti*, che chiamerà a partecipare alla codificazione i docenti delle Università cattoliche, degli istituti teologici e dei seminari vescovili esistenti fuori di Roma» (C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica* cit., 702).

⁷² G. FELICIANI, *Presentazione* cit., 4.

⁷³ Per una trattazione analitica del processo di codificazione si rinvia ai saggi che seguirono la felice intuizione e iniziativa metodologica di Giorgio Feliciani: G. FELICIANI, *Presentazione* cit., 3-23; ID., *Il concilio Vaticano I* cit., 33-87; ID., *Diritto e potere* cit., 1193-1105; in riferimento ai risultati di questo filone di ricerca, si rinvia alle seguenti monografie: R. ASTORRI, *Le leggi della Chiesa tra codificazione latina e diritti particolari*, Padova, 1992; E. DIENI, *Tradizione juscorporalista e codificazione del matrimonio canonico*, Milano, 1999; F. FALCHI, *I chierici nel processo di formazione del codice pio-benedettino*, Padova, 1987; J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro 'De processibus' nella codificazione del 1917*, Milano, 1999; C. MINELLI, *Le fonti dello «ius singulare»* cit. EAD., *Rationabilitas e codificazione canonica. Alla ricerca di un linguaggio condiviso*, Torino, 2015; G. MORI, *I religiosi nella codificazione canonica pio-benedettina. Sedimentazioni e nuovi assetti*, Reprint Series, Firenze, 2004; V. TURCHI, *Le disposizioni preliminari sul matrimonio nel processo di codificazione piano-benedettino*, Napoli, 2001; M. VISMARA MISSIROLI – L. MUSSELLI, *Il processo di codificazione del diritto penale canonico*, Padova, 1983.

apportare al diritto vigente, la seconda del 1912-14 in merito agli schemi completi dei diversi libri del Codice»⁷⁴. I *vota* e gli schemi invece costituiscono il punto di partenza per i lavori delle Commissioni, e, insieme ai verbali che li documentano, rendono possibile «ripercorrere analiticamente l'evoluzione dei progetti normativi via via discussi, evidenziando una molteplicità di rilievi e di apporti da parte dei consultori coinvolti nello studio della materia che non di rado spiegano in modo esauriente il susseguirsi delle varianti nelle diverse bozze sottoposte allo studio della Commissione»⁷⁵.

F. *I postulata episcoporum*

«*Volumus autem universum episcopatum, iuxta normas opportune tradendas, in gravissimum hoc opus conspirare atque concurrere*»: con questa espressione il pontefice, al punto IV del *m. p. Arduum sane munus*, richiede la partecipazione dei vescovi latini ai lavori della codificazione. Tale contributo, come si evince dalle parole del Pontefice, non dovrà limitarsi a «un mero convenire o acconsentire, ma assumere un carattere propositivo, implicante una concorde tensione verso lo stesso scopo mediante lo scambio delle idee e delle forze»⁷⁶; e questo spirito caratterizza tanto i *postulata*, quanto le successive *animadversiones*.

Dei *postulata episcoporum* che pervengono alla Commissione, alcuni riguardano specificamente le *regulae iuris*, richiedendone la revisione o addirittura l'abrogazione: i *Patres* della Provincia Olandese, ad esempio, suggeriscono che *abrogetur Regulae iuris tum Gregorii IX tum Bonifacii VIII*⁷⁷; dal Cile i vescovi scrivono che *refigendae videntur iuris regulae, quae in praesentibus codicibus continentur*⁷⁸. Tra le richieste avanzate dal Cile compare anche quella di ridefinire la disciplina relativa alle persone morali:

*dentur regulae, in quibus a) definiatur iuridica personalitas ecclesiastica eiusque effectus; b) enumerentur quae instituta, solidalitia et societates illa personalitate a iure fruuntur; c) indicetur quae auctoritas polleat facultate illam personalitatem concedenti institutis, sodalitiis aut societatibus, quae ea non a iure fruuntur; d) determinantur earundem personarum iura, facultates, munera propria et peculiariora earum personarum vicesgerentibus, ac generaliter earundem regimen; e) indicetur modus quo extinguuntur, ac quid faciendum sit, cum earum constitutiones nihil disponunt de extinc-tarum bonis*⁷⁹.

⁷⁴ C. MINELLI, *Le fonti dello «ius singulare»* cit., 66.

⁷⁵ C. MINELLI, *Le fonti dello «ius singulare»* cit., 68 ss.

⁷⁶ C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica* cit., 701.

⁷⁷ *Postulata episcoporum in ordinem digesta a B. Klumper consultore*, Typis Vaticanis, Romae 1905 (d'ora innanzi, *Postulata*), 3, in *Archivio Segreto Vaticano* (d'ora innanzi, ASV), scatola 14.

⁷⁸ *Postulata*, 21, scatola 14.

⁷⁹ *Postulata*, 22, scatola 14.

L'episcopato cileno, quindi, auspica una profonda revisione della disciplina relativa alle persone morali, la cui legislazione si interseca variamente, come si è visto, con le *regulae iuris*, la cui portata non è sempre perspicua. Alle richieste di chiarimento del Cile (o addirittura di abrogazione da parte dell'episcopato dei Paesi Bassi) faranno eco, come si vedrà, le osservazioni dei consultori medesimi, che a più riprese in sede di codificazione invocano una demarcazione della loro portata.

B. Liber II – De Personis: *lo schema generale e i vota dei consultori Sili e Lombardi*

Il primo compito affidato alla commissione pontificia consiste, a norma del Regolamento, in uno «studio preliminare» delle «singole materie che dovranno costituire il Codice e le loro divisioni»⁸⁰. Si tratta di un lavoro complesso e di particolare rilevanza soprattutto in ragione delle implicazioni che reca con sé e che giustifica un arco di tempo piuttosto lungo per la sua definizione (dal 17 aprile al 28 giugno 1904) e la predisposizione di tre diversi progetti: uno schema di divisione, uno schema emendato, lo schema finale (*Index materiarum Codicis iuris canonici*)⁸¹.

La prima riunione plenaria dei consultori ha luogo il 17 aprile 1904: in questa sede Gasparri propone, sulla base dei *vota* ricevuti, uno schema di ordine delle materie e ha quindi luogo la discussione⁸². Lo schema elaborato all'esito di questa prima adunanza (schema di divisione delle materie del futuro Codice) stabilisce, in via provvisoria, la divisione delle materie, passibile di modifiche da parte delle consulte parziali. In riferimento ai temi che qui rilevano, esso prevede nel *Liber I* un *Titulus IV* dedicato alle *Regulae Iuris*, la cui nota lascia in sospeso la questione relativa alla collocazione di questa sezione (*regulae iuris, emendatae ac completae, ponendae erunt hoc in loco, vel in fine operis*)⁸³.

Lo schema predisposto invece per il secondo libro, dedicato alle *Personae*, prevede in apertura l'inserimento di *Canones Praeliminares*, la cui nota corrispondente chiarisce che «*in his canonibus praeliminaribus dicendum erit, quomodo quis fit persona in Ecclesia, quomodo persona moralis constituitur, quam aetate quis fit maior, etc., et fortasse tradi etiam possent principia generalia De iis quae vi metusve causa fiunt, quin ad casus particulares deveniatur*»⁸⁴.

⁸⁰ C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica* cit., 756.

⁸¹ C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica* cit., 759; cfr. anche J. LLOBEL – E. DE LÉON NAVARRETE, *Il libro 'De Processibus'* cit., 42-46.

⁸² Per una ricostruzione più dettagliata del progetto presentato da Gasparri si rinvia a C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica* cit., 764 s.

⁸³ (Con Segreto Pontificio) Commissione Pontificia per la Codificazione del Diritto Canonico, *Divisione delle materie nel futuro lavoro di codificazione*, in *ASV*, scatola 2.

⁸⁴ (Con Segreto Pontificio) Commissione Pontificia per la Codificazione del Diritto Canonico, *Divisione delle materie nel futuro lavoro di codificazione* cit., scatola 2.

Nel corso della prima seduta della consulta parziale dell'8 maggio 1904, a proposito dello *Schema di divisione del futuro codice* distribuito ai Consultori, i membri approvano l'ordine proposto e discutono la suddivisione dei singoli libri⁸⁵. Riguardo al *Titulus IV* del *Liber I*, Sebastianelli ritiene sia migliore una sua collocazione in fondo all'opera, come già nelle Decretali di Gregorio IX e nel *Liber Sextus* di Bonifacio. Nel contesto di una discussione volta a valutare l'opportunità di dedicare un libro alla parte generale, Latini e Ojetti respingono la proposta di inserire un *Titulus «De regulae iuris»*, sostenuta invece da De Luca e Lombardi, purché però venga collocato in fondo all'opera, dal momento che *«supposit ius, non facit ius»*. Wernz concorda sul principio *de legibus ius*, ma ritiene altresì vero che le *regulae iuris* contengono norme generali e pertanto sarebbero opportunamente collocate all'inizio del codice; contestualmente però sottolinea che si tratta di regole che necessitano di essere studiate per poter essere adeguatamente riformate. In seguito, sul titolo dedicato alle *regulae iuris* non si dice più nulla: dalla loro assenza negli schemi successivi si evince l'eliminazione di questa ipotetica sezione dal progetto complessivo.

La discussione si rivolge poi al contenuto del libro II, in riferimento al quale diversi consultori dichiarano di non approvare lo schema proposto. Il Presidente spiega di aver inteso collocare in apertura del libro una parte generale perché i contenuti di quest'ultima «non riguardano una sola categoria di persone, cioè i chierici, ma si riferiscono anche ai regolari; così, per esempio, le obbligazioni, i privilegi dei chierici sono comuni anche ai regolari. Trattandosi quindi di materie concernenti più categorie di persone, è logico premetterle come parte generale».

Lombardi, criticando la divisione proposta, prospetta una scansione del libro che gli pare più logica: esso dovrebbe essere diviso in due parti, con «una prima generale, in cui dovrebbe parlarsi delle persone in genere (nozione, divisione, elementi, persone morali, ecc.)», seguito da «una seconda parte speciale, divisa in tre sezioni», cioè chierici, regolari e laici. Inoltre, «nella parte generale, contrariamente a quanto si fa nello schema, deve esporsi ciò che si riferisce a tutte le persone, e non ad alcune soltanto», tenendo altresì conto la possibilità che, «quando si è alla sezione dei regolari, si rimandi a quello che già si è esposto in quella dei chierici per quei punti che possono essere comuni».

Nel corso della Consulta parziale successiva, tenutasi il 15 maggio 1904, riassumendo i contenuti della precedente il Presidente richiama il generale consenso creatosi attorno alla tripartizione proposta dal Lombardi, preceduta da alcuni canoni sulle persone in genere.

Nelle successive sedute, tenutesi nei giorni 23 e 28 maggio e 5 giugno 1904, prosegue la discussione in ordine alla distribuzione delle altre materie nel Codice,

⁸⁵ *Consulta parziale dell'8 maggio 1904, Mons. Gasparri Presidente, Giustini, De Lai, Sebastianelli, Lega, Latini, Lombardi, PP. Wernz, De Luca, Oietti, Bucceroni. E. Pacelli assistente*, in ASV, *Fondo Codex Iuris Canonici* (d'ora innanzi, *Fondo CIC*), scatola 2.

che si conclude con l'*Index materialium Codicis iuris canonici*. Tale piano di lavoro riceve il 26 giugno l'approvazione dei cardinali e il 28 giugno del pontefice. La predisposizione dell'*Index* risulta fondamentale per la divisione dei lavori tra i consultori, chiamati a predisporre i *vota* in merito alle materie loro assegnate: si tratta di una fase che richiede cinque anni di lavoro – dal 1904 al 1909.

Incaricati di predisporre il *votum* per i *canones praeliminares* del *liber secundus* sono i consultori Augusto Sili e Carlo Lombardi: il primo redige 16 canoni, di cui i cann. 10 – 14 sono dedicati alle persone morali, ma non compare nella sua versione alcun riferimento al principio in esame, né, più in generale, alle deliberazioni che queste devono assumere.

La proposta di Lombardi invece si compone di 21 canoni, di cui il primo introduce la distinzione tra persone fisiche e giuridiche e a queste ultime sono poi specificamente dedicati i cann. 6-12. Il *votum* di Lombardi cita espressamente il principio Q.O.T. al can. 12 a proposito delle *operationes* delle persone morali:

§ 1. *Quotiens de personae moralis operatione agatur, si moralis-collectiva privata vel publica ipsa fuerit, id vigorem iuris haberi censebitur quod placuerit maiori parti.* § 2. *Casu excipiendus quo vel de re agatur, quae singulos qua tales tangat, quo in casu servabitur vetus regula, secundum quam: quod omnes tangit, ab omnibus probari debet, vel aliter aut statuto aut iure constituatur, ita ut v.g. non maioris numeri, sed duarum tertiarum placitum desideretur.* § 3. *Operatio personae moralis ficticiae dimetienda erit secundum propria statuta, iisque deficientibus, secundum regulas iuris communis*⁸⁶.

Il *votum* del Lombardi, come già gli autori delle collezioni private, pone come criterio generale il principio maggioritario, prevedendo poi come eccezione la situazione in cui una questione *singulos qua tales tangat*; in questo caso, il canonista prevede un'alternativa: o l'applicazione del principio Q.O.T., o la disposizione, di diritto o statutaria, di una diversa regola idonea a disciplinare questi casi (ad es., la regola della maggioranza qualificata). Pur trattandosi di una aggiunta non attestata in nessun'altra fonte, né recepita nella versione finale del can. 101 del codice pio-benedettino, è una norma interessante perché considera una possibilità alternativa in ordine alle deliberazioni relative a diritti del singolo, prevedendo che esse possano essere assunte anche senza il consenso di quest'ultimo, ma in applicazione di una regola statutaria, dunque stabilita *ex ante*. Questa soluzione è stata peraltro recepita nel codice del 1983, il cui can. 119, prevedendo una clausola di riserva a favore di quanto disposto dal diritto o dallo statuto, conferisce una valenza residuale al principio Q.O.T. riportato al punto 3⁸⁷.

⁸⁶ CODEX IURIS CANONICI, *Liber II De Personis, Canones Praeliminares, Votum R.mi D.ni Caroli Lombardi consultoris*, Typis Vaticanis, Romae, 1904, 10, in ASV, Fondo CIC, scatola 14.

⁸⁷ Cfr. A. BETTETINI, *Riflessioni storico-dogmatiche* cit., 646.

C. *Le Consulte Parziali*

Le consulte parziali, convocate a cadenza settimanale, affrontano i *canones praeliminares de Personis* prendendo le mosse dai *vota* dei consultori Lombardi e Sili nel corso delle sedute del 3 e del 10 giugno 1906. Dai verbali acquisiti sono riportate le discussioni relative al riconoscimento della personalità morale collettiva alle associazioni (3 giugno)⁸⁸, alla maggiore età e al domicilio (10 giugno)⁸⁹; in riferimento agli altri canoni contenuti nei *vota*, e in particolare con riguardo al principio *quod omnes tangit*, non viene segnalato nulla di significativo e si rinvia allo schema redatto al termine della consulta, sul quale si lavora già a partire da quella successiva del 17 giugno 1906, avente ad oggetto i cann. 1-7 dello schema d'ufficio⁹⁰.

Durante la Consulta Parziale del 24 giugno 1906, nel prosieguo dell'esame dello Schema I relativo ai *Canones Praeliminares de Personis*, si discute, nel contesto della disciplina delle persone morali, il can. 17 che contiene il principio Q.O.T. A questo proposito alcuni Consultori vorrebbero che fosse meglio determinato il senso della *regula iuris* e Sebastianelli propone l'aggiunta dell'espressione «*Quod singulos qua tales tangit...*»; secondo altri, «*Quod omnes ut singulos tangit...*»⁹¹.

Durante la Consulta Parziale dell'8 luglio dello stesso anno si esamina uno schema n. II dei *Canones Praeliminares de Personis*, in cui il principio Q.O.T. compare al canone 16, n. 2⁹². Sebastianelli ripropone nuovamente l'integrazione «*si agatur de re quae singulos qua tales* (cioè come individui, non come membri del collegio) *tangit...*»; Wernz invece propone di eliminare quest'ultimo, aggiungendo al n. 1 l'espressione «*nisi in iure duae tertiae partes vel unanimitas votorum requiratur*». Bucceroni ritiene che l'idea espressa dalla formula di Wernz sia già contenuta al n. 1, ove si dice «*nisi aliud expresse statutum fuerit*», che peraltro presenta il vantaggio di essere più generale. Sulla scorta di questa osservazione, i Consultori convengono di sopprimere il n. 2 e conservare il n. 1 *uti iacet*.

⁸⁸ V. *Consulta parziale del 3 giugno 1906*, Mons. Gasparri presidente – Mons. De Lai; Mons. Melata; Mons. Sebastianelli; Mons. Lega; P. Wernz; P. Bucceroni; P. Pio da Langogne; P. Bastien – Mons. Pacelli assistente, in ASV, Fondo Cic, scatola 26.

⁸⁹ V. *Consulta parziale del 10 giugno 1906*, Mons. Gasparri presidente – Mons. Melata; Mons. Sebastianelli; Mons. Lega; Mons. Lombardi; P. Wernz; P. Bucceroni; P. Pio da Langogne; P. Bastien – Mons. Pacelli assistente, in ASV, Fondo Cic, scatola 26.

⁹⁰ V. *Consulta parziale del 17 giugno 1906*, Mons. Gasparri presidente – Mons. De Lai; Mons. Sebastianelli; Mons. Melata; Mons. Lega; Mons. Lombardi; P. Wernz; P. Bucceroni; P. Pio da Langogne; P. Bastien – Mons. Pacelli assistente, in ASV, Fondo Cic, scatola 26.

⁹¹ *Consulta parziale del 24 giugno 1906*, Mons. Gasparri presidente – Mons. De Lai; Mons. Sebastianelli; Mons. Melata; Mons. Lega; Mons. Lombardi; P. Wernz; P. Pio da Langogne; P. Bastien – Mons. Pacelli assistente, in ASV, Fondo Cic, scatola 26.

⁹² *Consulta parziale del 8 luglio 1906*, Mons. De Lai presidente | in assenza di Mons. Gasparri | Mons. Sebastianelli; Mons. Melata; Mons. Lega; P. Wernz; P. Bucceroni; – Mons. Pacelli assistente, in ASV, Fondo Cic, scatola 26.

All'esito di queste sessioni di lavoro si predispose lo schema che verrà sottoposto l'anno successivo alla Congregazione Particolare⁹³. Quest'ultima, riunitasi il 27 maggio 1907, a proposito del par. 1 del can. 15, in riferimento alle votazioni, ritiene che si debba richiedere la maggioranza assoluta dei presenti; dopo tre scrutini, se la maggioranza assoluta non è stata raggiunta, è sufficiente la relativa, «*nisi aliud cautum fuerit pro casibus particularibus*». Ancora una volta, molti consultori richiedono che la formula inserita al par. 2 esiga una maggior determinazione di contenuto⁹⁴. Una seconda riunione della Congregazione Parziale in merito ai *canones praeliminares* ha luogo il 22 luglio 1907, all'esito della quale si redige lo schema del 1907⁹⁵, in cui compare l'inciso *uti singulos*, che potrebbe costituire una riposta alle sollecitazioni di chiarimento del principio avanzate dal *coetus*. Come evidenziato dai verbali delle sedute, infatti, la lettura del principio condivisa dai consultori è orientata alla tutela dei diritti dei singoli nel contesto delle persone giuridiche, e dunque in profonda continuità con l'interpretazione offerta dalle collezioni private pre-codicistiche. Non risultano altre specificazioni in merito e la formulazione del punto 2, §1, del futuro can. 101 non subisce più alcuna modifica fino al Codice del 1983.

D. *Animadversiones*

Nel 1912 l'episcopato latino viene nuovamente coinvolto in una procedura di consultazione, all'esito della quale pervengono al *coetus* le *Animadversiones* sulla prima bozza completa del codice. In riferimento al canone che qui interessa, che nella numerazione dello schema del 1912 corrisponde al n. 14 di pagina 29, pervengono diverse richieste di modifiche, di chiarimenti e di coordinamento con la disciplina delle procedure elettive collocata in altri luoghi del codice, ma esse sono limitate al punto primo del § 1⁹⁶. Queste osservazioni sembrano pertanto implicitamente confermare il punto 2 del medesimo paragrafo che, come si è visto, contiene la citazione del principio Q.O.T. Sono solo due le osservazioni che direttamente riguardano la *regula iuris* in esame: la prima è una richiesta di chiarimento avanzata dal Vescovo di Cartagine e dell'Algeria, che manifesta un dubbio in ordine al significato della norma quando scrive «*intelligine debe-*

⁹³ (sub secreto pontificio) *Codex Iuris Canonici, Liber Secundus De Personis*, 6-7, in ASV, Fondo CIC, scatola 26.

⁹⁴ V. *Congregazione particolare del 27 maggio 1907*, E.mi Ferrata, Martinelli, Gennari, Cavicchioni, Vives. Mons. Gasparri Segretario – Mons. Pacelli assistente, in ASV, Fondo CIC, scatola 26.

⁹⁵ V. *Congregazione particolare del 22 luglio 1907*, E.mi Martinelli, Gennari, Cavicchioni, Vives, Mons. Gasparri Segretario, E. Pacelli assistente, *De Personis*, in ASV, Fondo CIC, scatola 26. Per lo schema, v. (sub secreto pontificio) *Codex Iuris Canonici, Liber Secundus De Personis*, 6, in ASV, Fondo CIC, scatola 26.

⁹⁶ *Animadversiones R. D. Archiepiscopi Carthaginensis et Algeriensis in I et II libros Codicis Canonici*, in ASV, Fondo CIC, scatola 83.

*at haec regula eo sensu, quod in rebus huiusmodi dissensio unius sufficiat ad statutum impediendum»*⁹⁷. La seconda è invece presentata dal vescovo di Dublino che, nel contesto di alcuni rilievi mossi al p. 1 del primo paragrafo, scrive a proposito del n. 2 che «*non satis elucet quid sibi velit hoc incisum. Electio enim superioris religiosi religiosos omnes illius domus uti singulos tangit, unanimitas tamen non requiritur»*⁹⁸.

6. *L'elaborazione dottrinale del principio quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet*

Uno sguardo all'evoluzione della dottrina negli anni successivi alla promulgazione del Codice piobenedettino aiuta a inquadrare i significati ricavabili dal principio e, conseguentemente, a precisare quello che i Consultori intendevano attribuire all'art. 101 attraverso la citazione della *regula iuris* in esame.

Nello studio pubblicato nel 1952, Orio Giacchi riconosce, da un lato, l'importanza del principio Q.O.T. e della costante elaborazione canonica che l'ha accompagnato nella storia, e dall'altro «l'utilità pratica di una *determinazione* più profonda e precisa di tale norma», dal momento che «non possono non essere numerosi, anche nell'ordinamento della Chiesa, i casi di conflitto tra gli interessi del singolo e quelli della collettività»⁹⁹.

La dottrina in modo sostanzialmente concorde ha riconosciuto che il principio, dotato in sé – come tutte le *regulae iuris* – di una portata generalissima, abbraccia una pluralità di significati che investono molteplici piani dell'ordinamento e non si limitano all'ambito canonistico¹⁰⁰: in primo luogo, quello di valore di norma costituzionale implicante la partecipazione di tutti gli interessati a una deliberazione, in modo da addivenire a una decisione che sia quanto più aderente possibile alla volontà dei membri, accezione con la quale è stato spesso impiegato, ad esempio, in ambito tributario. Questo è il significato che hanno inteso attribuire al principio i Pontefici del Basso Medioevo in opposizione all'assolutismo imperiale¹⁰¹. In secondo luogo, esso può rivestire la valenza di regola procedurale, in forza della quale tutti gli aventi interesse sono tenuti partecipare al giudizio o alla transazione che li riguarda. Infine, esso può ricoprire la natura di limite alle decisioni assunte dalla maggioranza nei casi in cui esse pregiudichino diritti individua-

⁹⁷ *Animadversiones R. D. Archiepiscopi Carthaginensis et Algeriensis* cit., 839.

⁹⁸ *Animadversiones R. D. Archiepiscopi Carthaginensis et Algeriensis* cit., 852.

⁹⁹ O. GIACCHI, *La regula* cit., 77.

¹⁰⁰ Cfr., tra gli altri, O. GIACCHI, *La regula* cit., 77-80; Y.M.-J. CONGAR, *Quod omnes tangit* cit., 211-212; O. CONDORELLI, «*Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari*» cit., 102-123.

¹⁰¹ P. GROSSI, *Unanimitas* cit., 90 s.: «La decretale di Innocenzo III si inserisce infatti nel pensiero politico-giuridico della Chiesa nel sec. XIII, quando il principio della sovranità popolare viene assunto dai Pontefici come arma per combattere l'assolutismo imperiale».

li spettanti a singoli¹⁰²: in quest'ultimo caso, «la necessità dell'approvazione della delibera da parte di coloro che vengono toccati da essa nei loro diritti individuali, si pone soltanto come un limite alla volontà della maggioranza»¹⁰³.

È proprio quest'ultima accezione del principio ad essere stata accolta dal can. 101 § 1 n. 2 e la ragione dell'inserimento in sede di codificazione dell'espressione *uti singulos* è dovuta alla necessità che, affinché la deliberazione di una *persona moralis collegialis* si formi, il titolare di un diritto individuale presti il suo consenso. Tale aggiunta non era presente nella formulazione della Regola 29 *Liber Sextus* dal momento che qui essa rivestiva «una portata più generale, comprensiva anche degli altri due significati del principio *quod omnes tangit*, applicantisi, l'uno sul terreno costituzionale e l'altro sul terreno processuale»¹⁰⁴. La locuzione *uti singuli* è dirimente per precisare che il principio non è volto alla difesa delle minoranze nelle *personae morales collegiales*. Del resto, le norme che attribuiscono diritti alle minoranze per difenderle dalla maggioranza non guardano tanto alla tutela del gruppo minoritario in sé, ma intendono piuttosto salvaguardare l'autentico interesse della persona morale, che è perseguibile soltanto nella misura in cui minoranza e maggioranza possano esprimersi in modo armonico ed equilibrato, al di là della disparità numerica: il collegio, infatti, è composto sia da maggioranza che da minoranza ed «è soltanto tenendo presenti le esigenze dell'una e dell'altra, sia pure nelle diversità delle rispettive funzioni, l'ente che ne risulta può vivere interamente la sua vita collegiale»¹⁰⁵. La norma inclusa nel can. 101, al contrario, rivolge la sua tutela espressamente all'interesse del singolo e da qui l'introduzione della locuzione *uti singuli* introdotta nel Codice del 1917.

La volontà espressa dalla persona morale collegiale, pertanto, non può essere ritenuta efficace se, toccando l'atto deliberativo diritti individuali dei singoli, questi ultimi non hanno prestato il loro consenso. Si tratta di una *probatio* inquadabile nella fattispecie astratta della *condicio iuris*: in caso di mancanza di tale approvazione, la deliberazione collegiale non sarebbe invalida, bensì inefficace, non rappresentando essa un elemento costitutivo (quindi incidente sul piano del-

¹⁰² Y.M.-J. CONGAR, *Quod omnes tangit* cit., 211 s. ne identifica due: «Dès Innocent III, notre maxime apparaît comme pouvant être utilisée dans deux domaines différents. Elle peut être une règle de procédure relevant du droit privé; elle peut traduire un principe général de consultation et de consentement des intéressés, et elle approche alors de ce qui est, pour nous, le droit public»; ma cita in nota lo studio di Giacchi spiegando di esserne venuto a conoscenza dopo la redazione del suo articolo: dal che si deduce un sostanziale accordo con la tripartizione proposta dal canonista italiano.

¹⁰³ O. GIACCHI, *La regola* cit., 81.

¹⁰⁴ O. GIACCHI, *La regola* cit., 81, dove si afferma che «per non avere ricordato la complessa portata della Regola 29, la letteratura canonistica *post Codicem* ha rilevato, senza darne giustificazione, la introduzione della espressione *uti singulos* nella norma del can. 101».

¹⁰⁵ O. GIACCHI, *La regola* cit., 82.

la validità) di un atto complesso, quanto piuttosto un elemento necessario ai fini dell'efficacia dell'atto deliberativo¹⁰⁶.

Per quanto attiene all'oggetto delle deliberazioni collegiali considerate dal n. 2 del can. 101, non vi sono determinazioni in proposito, fatta salva l'esclusione dell'attività contrattuale tra singolo e collegio, rispetto alla quale è sufficiente il presidio approntato dalla normativa comune in materia¹⁰⁷. Può dunque trattarsi, ad esempio, di diritti della persona, diritti di credito, diritti patrimoniali, o di diritti connessi al potere di voto, come sottolineato nello *Ius Decretalium* del Wernz; quel che rileva è la qualifica di diritto soggettivo in riferimento alla situazione giuridica, poiché i meri interessi protetti non potrebbero essere tutelati dalla *probatio*: infatti, la difesa di questi ultimi «tende a realizzare in via principale un interesse generale della Chiesa», che nel caso di una deliberazione collegiale si ritiene già tutelato dalla maggioranza¹⁰⁸. In altre parole, nel contrasto tra interessi protetti prevalgono quelli della Chiesa su quelli del singolo, ma nel caso di contrapposizione tra una deliberazione e una situazione giuridica preesistente, è necessaria la *probatio* del titolare per una piena tutela.

Occorre quindi interrogarsi sull'origine di tali diritti, indagando cioè se essi derivino all'individuo in forza dell'appartenenza al collegio oppure gli spettino indipendentemente da esso. In questo secondo caso, però, la specificazione del principio Q.O.T. sarebbe del tutto superflua, atteso che nessuna deliberazione può mai ledere diritti di un soggetto dell'ordinamento canonico senza il suo consenso, essendo «evidente che nel *Codex* è implicita la invalidità di ogni atto che – senza giustificazione – leda diritti soggettivi altrui»¹⁰⁹. In caso contrario, «occorrerebbe avanzare l'assurda tesi che coloro i quali entrano a far parte della *persona moralis collegialis*» vengano a trovarsi, rispetto alla difesa dei loro diritti soggettivi in generale, in una posizione del tutto diversa e inferiore a quella degli altri soggetti di diritto, per i diritti dei quali è invece chiaro che il *Codex* non ammette alcun tipo di lesione. Pertanto, «i diritti la cui lesione costituisce ostacolo alla efficacia delle deliberazioni collegiali del can. 101 sono soltanto quei diritti che dipendono dall'appartenenza ad un collegium, spettando ai titolari di essi *uti singuli*, costituendo perciò per essi *diritti individuali*» (*corsivi dell'autore*)¹¹⁰.

Per definire le categorie di diritti che possono rientrare nella sfera applicativa del principio, così circoscritta, occorre argomentare a partire dalla distinzione tra religiosi e capitolari, «dato che le *personae morales collegiales* più importanti,

¹⁰⁶ O. GIACCHI, *La regola* cit., 85.

¹⁰⁷ O. GIACCHI, *La regola* cit., 83.

¹⁰⁸ O. GIACCHI, *La regola* cit., 87.

¹⁰⁹ O. GIACCHI, *La regola* cit., 89.

¹¹⁰ O. GIACCHI, *La regola* cit., 89.

anche agli effetti pratici, nell'ordinamento della Chiesa, sono certamente i Capitoli cattedrali e collegiali e gli Ordini e le Congregazioni religiosi»¹¹¹.

A livello generale, i diritti di cui al n. 2 del can. 101, § 1 sono quelli spettanti ai membri di una persona morale collegiale in forza della loro «appartenenza al *collegium* e non avendo altro contenuto se non quello inerente all'interesse dei soggetti stessi che ne sono titolari, senza alcun rapporto con la partecipazione ai poteri della *jurisdictio* ecclesiastica, che pure sta alla base della loro esistenza»¹¹²: dunque, il n. 2 del can. 101 §1 non si applica ogniqualevolta i diritti dei membri di un *collegium*, colpiti dalla deliberazione di una maggioranza, non sono pieni e perfetti, ma sono sottoposti a una limitazione in ragione della loro stessa natura: è il caso, ad esempio, dei redditi della prebenda e delle distribuzioni quotidiane spettanti ai canonici, diritti che nascono con la limitazione intrinseca di una eventuale *necessitas Ecclesiae* abilitata a prevalere su tale diritto e idonea quindi a comportare una diminuzione al godimento di tale diritto. Dunque, nei Capitoli cattedrali o collegiali il principio Q.O.T. trova applicazione, ma con il limite costituito dalla finalità della deliberazione: se essa «corrisponde a una '*necessitas Ecclesiae*' è valida ed efficace anche nei confronti di quei canonici che non l'abbiano approvata», proprio perché non si tratta di diritti riconosciuti al singolo in modo pieno e perfetto, ma condizionati dalla loro natura o dalla loro origine¹¹³.

A differenza dei canonici, i diritti dei religiosi che scaturiscono dalle regole e dalle costituzioni delle associazioni religiose non sono gravati da alcuna limitazione: infatti essi non nascono, come per i canonici, *ratione officii*, ma derivano dalla particolare relazione instaurata dal religioso con il *collegium* in cui entra a far parte: all'atto della professione, il religioso assume determinate obbligazioni nei confronti dell'Ordine o della Congregazione che lo accoglie e che, a sua volta, si obbliga verso il «profitente». Dunque, mentre «i Capitoli dei regolari possono modificare tutte quelle norme della costituzione che si riferiscono all'Ordine o Congregazione in generale», che «toccano gli appartenenti al *collegium* soltanto *uti universi*, la dottrina canonistica non ha mai riconosciuto alcuna efficacia alle norme con cui si vogliono imporre nuove obbligazioni di carattere personale o disciplinari, tali da toccare *uti singuli* gli appartenenti all'associazione religiosa»¹¹⁴: affinché una tale decisione sia efficace nei confronti dei singoli membri è indispensabile la *probatio*. Il principio Q.O.T. e il can. 101, quindi, trovano piena applicazione nella dialettica tra il singolo religioso e le deliberazioni della maggioranza formatasi nelle *personae morales collegiales*, allo scopo di protegge-

¹¹¹ O. GIACCHI, *La regola* cit., 90.

¹¹² O. GIACCHI, *La regola* cit., 93. I diritti presi in considerazione dalla dottrina canonistica antica e moderna sono «il diritto del canonico alla percezione dei frutti della prebenda e delle distribuzioni quotidiane e quello del religiosi alla conservazione dei diritti riconosciutigli dalla Regola dell'Ordine o Congregazione a cui appartiene».

¹¹³ O. GIACCHI, *La regola* cit., 95.

¹¹⁴ O. GIACCHI, *La regola* cit., 96.

re la libertà personale, in modo che «les décisions d'une personne collégiale n'engagent les individus quant à leurs biens ou leurs obligations personnelles, que si elles ont été approuvées par tous et par chacun»¹¹⁵. È il caso, ad esempio, del voto di digiuno alla vigilia della festa dell'Immacolata Concezione, che «n'oblige que ceux qui y ont personnellement souscrit»¹¹⁶.

Con l'aggiunta della locuzione *uti singuli* alla *regula iuris* mutuata dal *Liber Sextus*, il legislatore intende rimarcare la distanza esistente tra questa categoria e quella *uti universi*, come a voler enfatizzare che «ogni volta che il soggetto viene considerato *uti singulus*, cioè ogni volta che viene presa in considerazione la sfera giuridica in cui sono compresi i suoi diritti e i suoi obblighi di fronte all'ordinamento canonico e agli altri soggetti, nessuna volontà può valere a modificare i rapporti che fanno capo a lui se non vi si unisce la sua volontà»¹¹⁷. Questa aggiunta riecheggia la lettura data molti secoli prima da Dino del Mugello, di cui si è già dato conto, ed è funzionale ad impedire che tale *regula* venga fatta indebitamente coincidere con il principio unanimitario, da un lato, o dall'altro venga interpretata in patente contraddizione con il principio maggioritario, di cui costituisce invece una eccezione. Peraltro, il principio in discorso non ha una natura contrattuale alle sue radici, né deve leggersi come una norma strettamente congiunta al tema delle persone giuridiche: si tratta invero di una «più generale regola implicita in tutto l'ordinamento canonico», a tenore della quale «per nessuna ragione può essere tolto di mezzo un diritto appartenente ad un qualsiasi soggetto dell'ordinamento» e in questo senso «costituisce la prova più piena della difesa che l'ordinamento canonico compie nei confronti dell'individuo posto di fronte alle volontà delle maggioranze formatesi nella comunità a cui egli appartiene»¹¹⁸.

7. Communicationes: i lavori preparatori per il Codice del 1983

I lavori per la revisione del Codice pio-benedettino, già comunicata da Giovanni XXIII nel 1959 insieme all'annuncio della convocazione del Concilio Vaticano II, iniziano nel 1965 e si concludono nel 1983 con la promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico mediante la costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges*. Si tratta di una revisione che ha luogo in una temperie molto diffe-

¹¹⁵ Y.M.-J. CONGAR, *Quod omnes tangit* cit., 215.

¹¹⁶ Y.M.-J. CONGAR, *Quod omnes tangit* cit., 215. V. anche AAS, *Sacra Congregatio Concilii, Bogoten, Die 18 ianuarii 1936*, 343-345: «Iure communi votum non obligat ratione sui nisi emittentem (can. 1310 § 1), nec quisquam voto alieno vi voti obligari potest, nisi ipse votum pariter emittat; est enim votum actio personalis, quae a propria voluntate voventis fiat necesse est et in illa proxime et immediate niti debet- (...) Quod dictum est de lege, valet de statuto. Quapropter si Capitulum cathedrale voveret ieiunium, successores in Capitulo possent manere obligati ex statuto capitulari, non ex voto quod non miserunt, nisi in ingressu in Capitulo votum personaliter emitterent».

¹¹⁷ O. GIACCHI, *La regola* cit., 99.

¹¹⁸ O. GIACCHI, *La regola* cit., 97.

rente da quella che ha generato il primo Codice della Chiesa e per questo l'opera finale assumerà dei caratteri molto particolari¹¹⁹.

L'organizzazione dei lavori è modulata sulla falsariga del *modus procedendi* seguito per la Codificazione del 1917 e si articola essenzialmente nella fase preparatoria (1963-1965), in quella di elaborazione volta alla predisposizione degli schemi (1966-1977), nella fase consultiva, in cui si raccolgono le sollecitazioni inviate dagli organi di consultazione (1977-1980), e infine nella revisione condotta da un *Parvus coetus* (1973-1980)¹²⁰; nel 1980 si predispone quindi lo schema definitivo che, all'esito di ulteriori esami e modifiche, verrà presentato al Pontefice nel 1982, dal quale sarà promulgato l'anno successivo¹²¹.

Il *Brevis conspectus de labore hucusque peracto a Commissione deque peragendo* del 1974 illustra la composizione dei Gruppi di studio, in cui i «104 Consulitori (Vescovi, presbiteri, religiosi e laici di 30 nazionalità), hanno il compito di formulare, a conclusione delle loro ricerche e deliberazioni, schemi di canoni o progetti legislativi sulle varie materie loro affidate»¹²², sulla base della distribuzione discussa per la prima volta nella Sessione Plenaria dei Membri della Commissione, tenutasi il 25 novembre 1965. Al *Coetus «De personis physicis et iuridicis»*,

¹¹⁹ I Codificatori, infatti, sono chiamati ad un tempo a «rinnovare le norme del vecchio Codice sulla base del recente Concilio» e a «tener conto della distinzione tra il Codice, come ordinamento interno della Chiesa, e il Vaticano II, come concilio di portata universale, che ha trasformato non solo la vita interna della chiesa cattolica nella sua duplice tradizione occidentale e orientale, ma, di pari grado, le sue relazioni con le altre chiese e religioni nonché col mondo contemporaneo» (C. FANTAPPIÉ, *Introduzione storica* cit., 262-263); cfr. anche *Communicationes*, 6, 1974/1, 30: «Per quanto riguarda la revisione del Codice di Diritto Canonico, bisogna dire innanzitutto che la nostra Commissione non si è limitata al necessario aggiornamento delle norme promulgate con il Codice del 1917, ma ha dovuto anche formulare nuove norme giuridiche per istituti nuovi, tenendo conto sia della legislazione generale promulgata per la Chiesa Latina dopo il 1917, sia principalmente degli insegnamenti del Concilio Vaticano II e delle relative norme post conciliari di applicazione e di interpretazione».

¹²⁰ Cfr. C. FANTAPPIÉ, *Introduzione storica* cit., 267-268.

¹²¹ Per una ricostruzione delle varie tappe del lavoro, v. il *Brevis conspectus de labore hucusque peracto a Commissione deque peragendo* in *Communicationes*, 6, 1974/1, 31: «L'iter stabilito in modo indicativo non tassativo per l'esame di questi progetti o schemi legislativi è il seguente: 1) Invio al Santo Padre dello schema definitivamente elaborato dal rispettivo Gruppo di studio, onde conoscere se in linea di massima il progetto può essere trasmesso alle successive istanze consultive; 2) Invio dello schema, con opportune delucidazioni circa i cambiamenti introdotti ed i motivi, alle Conferenze Episcopali, ai Dicasteri della Curia Romana, alle Università cattoliche competenti e all'Unione dei Superiori Generali, indicando contemporaneamente un congruo limite di tempo per l'invio delle eventuali osservazioni; 3) Esame delle osservazioni trasmesse, da parte della Commissione; 4) Esame dello schema o progetto così riveduto da parte della Plenaria dei Cardinali Membri della Commissione; 5) Presentazione al Santo Padre della stesura definitiva del prospetto o schema legislativo per la sua approvazione e promulgazione».

¹²² *Communicationes*, 6, 1974/1, 30.

istituito con la lettera circolare del 5 aprile 1967¹²³ viene assegnato «il compito della revisione dei canoni 87-107 del Codice che contengono le prescrizioni circa il *de personis in genere*»¹²⁴, da cui deriva la denominazione del gruppo di lavoro.

Nella *Ordinatio systematica novi Codicis Iuris Canonici* approvata dalla *Congregatio Plenaria Patrum Commissionis* del 28 maggio 1968 si presenta, tra gli altri, lo schema del *Liber secundus – De populo Dei*, in cui il titolo dedicato alle persone giuridiche è collocato nella *pars prima (De personis in genere)*¹²⁵. Si prospetta quindi la trattazione, nell'ordine, dei temi relativi alla costituzione delle persone giuridiche, alla *distinctio personarum iudicarum*, la cui disciplina si discosta da quella precedente contenuta nel CIC del 1917 perché vengono introdotte ulteriori distinzioni¹²⁶, ai soggetti che rappresentano le persone giuridiche, agli atti giuridici collegiali e all'estinzione delle persone giuridiche¹²⁷.

¹²³ Con la lettera si istituisce il *Coetus* e si procede alla convocazione dei consultori (Marty, Bertrams, Huizing, Eneique y Tarancon, Morsdorf, Fagioli e Lombardia) alla I sessione di studio prevista per il 5 maggio 1967; cfr. gli Indici dei Documenti preparatori del CIC 1983 contenuti nell'Archivio del Dicastero per i Testi Legislativi, disponibile al sito www.delegumtextibus.va.

¹²⁴ *Communicationes*, 6, 1974/1, 56. A pagina 53 si enumerano anche le questioni che devono essere via via esaminate dal *Coetus*: «quanto alle *persone giuridiche* o canoniche viene trattata: 1) la loro costituzione; 2) la distinzione '*in universitates personarum et universitates rerum*'; la prima poi può essere collegiale o non collegiale. Nel Codice si parlava solo di persona morale collegiale o non-collegiale; 3) la distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private; 4) della rappresentanza della persona giuridica; 5) le norme per gli atti collegiali; 6) l'estinzione delle persone giuridiche, con maggior determinazione che nel Codice, per quanto riguarda specialmente la destinazione dei beni superstiti di dette persone; 7) le norme per la fusione, la divisione e il dismembramento delle persone giuridiche con maggior precisione che nel Codice».

¹²⁵ *Communicationes*, 9, 1977/2, 237 ss. In merito quest'ultimo titolo, si ricorda come nel Codice del 1917 fosse impiegata la definizione di *personae morales*, ma è preferibile optare per *personae iuridicae* poiché «*revera ipso ordine iuridico positivo Ecclesiae uti subiecta obligationum et iurium canonicorum constituuntur*». Inoltre, a proposito delle persone giuridiche, si premette che «*sunt in Ecclesia etiam personae iuridicae seu canonicae, subiecta scilicet obligationum et iurium canonicorum quae earum indoli congruunt, subiecta vero quae non sunt personae physicae*»; nel prosieguo poi si nota che «*schemate mentionem non fieri de personalitate morali qua, secundum CIC a. 1917, can. 100, § 1, ex ipsa ordinatione divina gaudent Catholica Ecclesia atque Apostolica Sedes. Ecclesiae Catholicae personalitas non est ordinis iuridici, excepta quidem eius personalitas iuris genitum, sed est moralis, est ideo in Codice iuris affirmari non debet, sed supponitur; in iure civitatum similiter non affirmatur, sed supponitur personalitas proprie iuridica non est, cum sibimetipsis concedere non valeant qualitatem quam ipsa haec concessio supponit*», in *Communicationes*, 9, 1977/2, 240.

¹²⁶ In particolare, si distingue tra «1) *universitates personarum et universitates rerum; et iterum distinguuntur universitates personarum in personas iuridicas collegiales et non collegiales, prouti vel non sunt coetus personarum, quorum actionem determinant membra in decisionibus ferendis concurrentia, sive aequali iure sive non, ad normam statutorum et iuris; ita universitas personarum collegialis est Collegium Episcoporum, Capitulum cathedrale; universitas personarum non collegialis est dioecesis, paroecia*; 2) *persona iuridicae publicae aut privatae, prout ab auctoritate ecclesiastica constituuntur ut intra certos fines nomine Ecclesiae agant aut non*», in *Communicationes*, 9, 1977/2, 241.

¹²⁷ *Communicationes*, 9, 1977, cit., 240-241.

Le sessioni del *Coetus Studii «De quaestionibus specialibus Libri II»* sono quattordici e si svolgono dal maggio 1967 al gennaio 1976¹²⁸.

Particolarmente rilevante in relazione al tema in discorso risulta il verbale della Seconda Sessione: esso documenta la riflessione dei Consultori sul principio contenuto al can. 101, § 1, 2° del CIC 1917, che prende avvio dall'interrogativo posto da un Consultore relativo all'opportunità di lasciare il principio Q.O.T. nella formulazione del canone. Alcuni sostengono l'utilità della regola in considerazione del fatto che si tratta di diritti che competono ai singoli non in qualità di persone private, ma in qualità di organi del collegio, e adducono come esempio il compromesso, di cui al can. 172¹²⁹; altri, invece, ritengono che la regola risalga al tempo in cui non era chiarissima la distinzione tra atti singolari e atti collegiali¹³⁰. Al termine della discussione si conviene di differire la trattazione a una fase successiva del lavoro¹³¹. Durante la terza sessione, che ha luogo nel novembre 1968, i lavori si concentrano sul provvisorio canone 7, che riformula il can. 101 del CIC 1917; dopo l'esame dei primi paragrafi, l'attenzione del *Coetus* si rivolge alla proposta di formulazione del n. 3, «*quod autem omnes, ut singulos, tangit, ab omnibus et singulis adprobari debet*», che «*non placet*» ad alcuni¹³². Si fa a tale proposito notare che «*hanc regulam venire a tempore in quo distinctio inter actus singulares et actus collegiales non clare habebatur, quapropter hic textus perficiendus esse videtur*»: questa osservazione raccoglie il consenso di alcuni membri e si suggerisce di modificare la *regula iuris* stabilendo che «*quod autem omnes, ut singulos, iura collegialia exercentes, tangit...*», per chiarire che tale principio vale nella misura in cui i singoli esercitano diritti collegiali. In questo modo, si afferma, «*ostenditur hic*

¹²⁸ In particolare: *DE NORMIS GENERALIBUS – De quaestionibus specialibus: Sessio I*, 5-6 maggio 1967; *Sessio II*, 9-12 dicembre 1967; *De Personis Physicis et Moralibus: Sessio III*, 5-9 novembre 1968; *Sessio IV*, 25-28 marzo 1969; *Sessio V*, 24-28 novembre 1969; *Sessio VI*, 9-13 novembre 1970, in *Communicationes*, 21, 1989/2. *Sessio VII*, 26-30 aprile 1971; *De Personis Physicis et Iuridicis: Sessio VIII*, 4-8 ottobre 1971; *Sessio IX*, 14-18 febbraio 1972; *Sessio X*, 13-17 novembre 1972, in *Communicationes*, 22, 1990/1. *Sessio XI*, 12-16 marzo 1973; *Sessio XII*, 22-26 ottobre 1973, in *Communicationes*, 22, 1990/2. *De Normis Generalibus deque Personis Physicis et Iuridicis: Sessio XIII*, 13-17 maggio 1974; *Sessio XVI*, 12-16 gennaio 1976, in *Communicationes*, 23, 1991/1.

¹²⁹ Can 172, par. 1, Codice del 1917: «*Electio, nisi aliud iure caveatur, fieri etiam potest per compromissum, si nempe electores, unanimi et scripto consensu, in unum vel plures idoneos sive de gremio sive extraneos ius eligendi pro ea vice transferant, qui nomine omnium ex recepta facultate eligant*».

¹³⁰ «*Quoad ad can. 101 § 1, 2°, Rev.mus Secretarius Ad. quaerit utrum hoc praescriptum sup-primi debeat necne. Rev.mus primus Consultor censet heic agi de iuribus quae singulis competent, non prout personae privatae, sed prout sunt organa collegii. Affirmat ergo regulam hanc momentum habere et servandam esse. Ut exemplum citat compromissum de quo in can. 172 § 1. Ill.mus quintus Consultor existimat hanc regulam pertinere ad tempus quo nondum bene firmata erat distinctio inter actus singulares et collegiales*», *Sessio II*, 9-12 dicembre 1967, in *Communicationes*, 21, 1989/2, 132.

¹³¹ *Communicationes*, 21, 1989 cit., 132.

¹³² *Communicationes*, 21, 1989 cit., 147; la formulazione del paragrafo 1, n. 3 differisce da quella del can. 101 del CIC 1917 per l'aggiunta della locuzione *et singulis*: in assenza di documentazione, non si può escludere che sia stata inserita sulla base del *votum* di un Consultore.

*non agi de iuribus subiectivis sed de iuribus collegialibus quae singulis tangunt*¹³³. Tuttavia, la formula non convince tutti i consultori e, non riuscendo a reperire nessun'altra espressione che riceva l'approvazione della maggioranza, si decide di lasciare il testo nella formulazione di partenza.

La proposta di modifica riveste in ogni caso un notevole interesse perché contribuisce a circoscrivere il significato del principio *quod omnes tangit* nel contesto del *Codex Iuris Canonici*, chiarendo che esso non riguarda i diritti soggettivi *tout court*, bensì i diritti acquisiti dal singolo in virtù della sua appartenenza al collegio.

Il can. 101 ritorna all'attenzione del *Coetus «de Personis Physicis et Iuridicis»* nel corso dell'ottava sessione, svoltasi nell'ottobre del 1971 e dedicata, tra le altre questioni, anche all'ordine sistematico del Codice¹³⁴.

In questa sede, il provvisorio Canone 7 (can. 101 CIC 1917) viene sottoposto ad una approfondita discussione, che però non tocca il principio Q.O.T., contenuto al n. 3 del paragrafo 1¹³⁵. Si rileva inoltre che il canone, pur collocato sotto il titolo *De Personis iuridicis*, ha in realtà un ambito di applicazione ben più ampio «*quam pro actibus collegialis tantum*», poiché a stento il n. 3° si riferisce ai collegi, e ci si chiede se non sia più opportuno un trasferimento sotto al titolo *De actibus iuridicis*, ma la trattazione specifica viene differita al momento in cui si tratterà dell'*ordinatio systematica*¹³⁶. La formulazione del paragrafo 1, n. 3, rimane immutata fino alla seduta del 24 novembre 1979. Nel frattempo, nel *Brevis conspectus* del 1974, in riferimento agli *actus collegiales* si segnala che «*modo magis distincto et completo quam in can. 101 Codicis traduntur regulae*» e si stabilisce di conservare il principio Q.O.T., che si trova enunciato al can. 101, § 1, n. 2¹³⁷.

¹³³ *Communicationes*, 21, 1989 cit., 148.

¹³⁴ «*a) reconsideratio textus canonum de potestatis regiminis exercitio; b) perlectio textus omnium canonum de personis; et, quatenus tempus suppetat: c) quaestio de ordine systematico Codicis*», in *Communicationes*, 22, 1990/1, 53 s.

¹³⁵ In relazione al n. 1 si stabilisce rispetto che il requisito per dirimere la parità sia esclusivamente l'età, eliminando i riferimenti all'ordinazione e alla professione; il Segretario aggiunto osserva che qualche difficoltà potrebbe sorgere in quelle sedi, quali il Consiglio Pastorale, «*ubi etiam laici sunt et aetas manet unicum omnibus commune elementum in relatione personarum*»; si porrebbe la medesima difficoltà – nota il secondo Consultore – anche «*in coetibus ubi sunt Religiosi tantum et Religiosi qui etiam characterem sacerdotali ornantur*»; in riferimento al n. 2 poi si approva l'aggiunta di «*statutisve*» dopo «*et iure*»: v. *Communicationes*, 22, 1990, cit., 53.

¹³⁶ *Communicationes*, 22, 1990 cit., 54.

¹³⁷ «*Distinctio fit, prout agitur de electionibus aut de aliis negotiis. Pro omnibus vero negotiis, sive agatur de electionibus sive de aliis negotiis, requiritur ut praesens sit maior pars eorum qui convocari debent. Hac conditione impleta, vim iuris habet: a) si agitur de electionibus, id quod placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes, aut, post duo inefficacia scrutinia, parti relative maiori in tertio scrutinio; quod si suffragia aequalia fuerint, post tertium scrutinium, praeses paritatem dirimat, et, si eam dirimere noluerit, is electus habeatur qui antiquior est aetate; b) si agatur de aliis negotiis, id quod placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; quod suffragia aequalia fuerint, praeses suo voto paritatem dirimat*», *Communicationes*, 6, 1974/1, 99-100.

Tra X e la XIV sessione (1972-1976) si discute a più riprese della sistematica del *Liber I* e del *Liber II* e viene affrontata la questione circa la collocazione più opportuna dei *Tituli* relativi alle persone fisiche e giuridiche. Questo interrogativo trova una soluzione solo nel contesto dei lavori del *Coetus Studiorum* «*De Populo Dei*» e in particolare nel corso dell'VIII sessione (maggio 1980), quando i voti dei Consultori a maggioranza stabiliscono il trasferimento dei titoli in esame nel *Liber I*¹³⁸.

L'*iter* che ha condotto a questa scelta è ricostruibile attraverso la lettura dei verbali dei lavori del *Coetus studiorum* «*De Populo Dei*», incaricato di esaminare le osservazioni degli organi consultivi pervenute in merito al *Liber II*¹³⁹; nel corso della prima sessione, tenutasi nell'ottobre 1979, il Segretario articola in tre punti la proposta di ordine dei lavori che dovrà essere seguito dal gruppo di studio: in primo luogo, «rivedere, correggere, sopprimere, ecc. i canoni»; quindi stabilire «quello che deve rimanere in questo libro o deve essere trasferito in altri libri»; infine, «se fare di tutta la materia un solo libro, oppure distribuirla in due libri»¹⁴⁰. In riferimento al secondo punto, si suggerisce il trasferimento del titolo II *De personis iuridicis* nel Libro I in *De actibus iuridicis*, ma il Relatore nota che anche le persone giuridiche sono annoverate tra le componenti del Popolo di Dio: anche un altro Consultore condivide la proposta, sottolineando che «i due canoni che riguardano i concetti di persona fisica e di persona giuridica nella Chiesa sono di carattere dottrinale, concettuale»¹⁴¹ e pertanto sarebbero più opportunamente collocati nelle *Normae Generales* dove si parla di atti giuridici. Il Segretario osserva che, accogliendo la proposta di trasferimento, il libro *De Populo Dei* potrebbe assumere una fisionomia più ecclesiologica¹⁴². Nel corso della seduta del giorno successivo, dopo aver riaffrontato la questione del trasferi-

¹³⁸ Nella seduta del 13 maggio, in particolare, discutendo della sistematica del Libro II, ci si chiede «se, facendo solo un libro, alcuni canoni siano da trasferirsi in altri libri del Codice». Per esempio: a) i canoni «*De personarum statu canonico*» e «*De personis iuridicis*» possano essere trasferiti al Libro I. Al termine della discussione Mons. Segretario propone che: a) i cann. 2-14 che trattano «*De personarum physicarum statu canonico*» nonché quelli del Tit. II «*De personis iuridicis*» siano trasferiti nel Libro I «*De normis generalibus*». La proposta viene discussa e messa ai voti: la maggioranza opta per il trasferimento di entrambe le parti al Libro I. In dettaglio: 6 a favore e 3 contrari allo spostamento del cap. I del Libro II «*De personarum physicarum statu canonico*» al Libro I; 5 pro, 2 astenuti e 2 contrari per il trasferimento del Tit. II del Lib. II «*De personis iuridicis*» al Libro I. L'VIII sessione si svolge dall'8 al 16 maggio 1980.

¹³⁹ Le sessioni sono 8: *Sessio I* (15-20 ottobre 1979) e *Sessio II* (19-23 novembre 1979), in *Communicationes*, 12, 1980, 48-129. *Sessio III* (17-22 dicembre 1979) e *Sessio IV* (14-19 gennaio 1980), in *Communicationes*, 14, 1982, 28-103. *Sessio V* (12-16 febbraio 1980) e *Sessio VI* (10-15 marzo 1980), in *Communicationes*, 12, 1980, 236-319; *Sessio VII* (14-19 aprile 1980) e *Sessio VIII* (8-16 maggio 1980), in *Communicationes* 13 (1981), 111-324.

¹⁴⁰ *Communicationes*, 10, 1980/2, 52.

¹⁴¹ *Communicationes*, 10, 1980, cit., 53.

¹⁴² *Communicationes*, 10, 1980, cit., 54.

mento nel Libro I del titolo II e considerata la discussione che ne deriva, si stabilisce di rimandare la decisione e passare all'esame dei canoni¹⁴³.

Tra il 19 e il 24 novembre 1979 ha luogo la II Sessione del *Coetus studiorum* «*De Populo Dei*» e il lavoro sul *Titulus II – De personis iuridicis* impegna i Consultori il 23 e il 24 novembre. Nel corso di questa ultima seduta si esamina il provvisorio canone 76, in cui la formulazione del par. 1, n. 3, non ha subito alcun mutamento (*Quod autem omnes, ut singulos, tangit, ab omnibus et singulis adprobari debet*): all'esito della discussione tra i Consultori si concorda di eliminare l'inciso «*et singulis*»¹⁴⁴.

Dal 20 al 28 ottobre 1981 si riunisce la Commissione Pontificia «*Codici Iuris Canonici Recognoscendo*»: in questa sessione plenaria vengono esaminate le osservazioni fatte allo schema del Codice di Diritto Canonico a cui rispondono il Segretario e i Consultori. Nello schema condiviso con gli organi consultivi, la disciplina delle persone fisiche e giuridiche è contenuta ai cann. 70-129 e in particolare il principio Q.O.T. si trova al can. 115, che dal verbale non risulta essere stato oggetto di discussioni nel corso della sessione. Vengono invece condivise alcune osservazioni in merito all'ordine sistematico dei primi due libri, e segnatamente in riferimento alla collocazione dei titoli relativi alle persone fisiche e giuridiche. In particolare, alla richiesta di trasferire nel Libro II le norme relative alle persone fisiche e giuridiche viene risposto che non è possibile, essendo già stato oggetto di ampia discussione la loro collocazione nel Libro I e avendo quest'ultima soluzione trovato più consensi per ragioni ecclesiologiche e di tecnica giuridica¹⁴⁵.

8. Conclusioni

Dall'indagine sin qui condotta si evince come l'impiego del *quod omnes tangit* all'interno prima del Codice piobenedettino del 1917 e quindi del *Codex Iuris Canonici* del 1983 faccia riferimento ad un significato molto preciso di tale principio, e segnatamente alla sua valenza di limitazione apponibile, da parte dei titolari di diritti loro spettanti in virtù dell'appartenenza ad un determinato collegio, alle deliberazioni collegiali suscettibili di incidere su di essi. Questa interpretazione,

¹⁴³ *Communicationes*, 10, 1980, cit., 55.

¹⁴⁴ *Communicationes*, 10, 1980, cit., 127.

¹⁴⁵ In particolare, alla domanda formulata a proposito delle *Normae generales* («*Melius videtur ut denuo Titulus 'de personis physicis et iuridicis' in genere, ponantur in Libro II. Ratio est quia integer Liber II agit de tribus speciebus personarum physicarum et iuridicarum in Ecclesia*»), si risponde che «*Servandus est ordo qui in schemate habetur. In Libro II, agitur de personis, uti membra Populi Dei, non de personis sub respectu mere iuridico*» (*Communicationes*, 15, 1982/2, 127); all'interrogativo sostanzialmente analogo posto nel contesto delle *Animadversiones generales* al *Liber II – De Populo Dei*, si risponde che «*iam ampla deliberatio habita est post consultationem. Magis placuit, propter rationes sive ecclesiologicas sive technicae iuridicae, ut istae normae generales de personarum physicarum conditione canonica deque notione et actibus personarum iuridicarum includantur in Libro I, ubi merito agitur 'de normis generalibus' universum Codicem respicientibus*» (*Communicationes*, 15, 1982/2, 155).

tuttavia, non esaurisce la portata della *regula iuris*, che, come si è dato sin qui conto, reca con sé una molteplicità di significati, frutto della sua storia quasi bimillennaria. Pertanto, il fatto che il Codice si sia appropriato di una lettura molto specifica, derivante dall'esperienza dei *collegia* e in particolare degli ordini religiosi, non offusca le ulteriori sfaccettature offerte dalla poliedricità del principio. A tale proposito si è segnalata nell'introduzione l'allusione, nel Discorso in occasione del 50.mo anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, al principio *quod omnes tangit* nella più vasta e complessa tematica della sinodalità¹⁴⁶: già la scelta, tra le possibili varianti, della formulazione accompagnata dal verbo *tractari* (in luogo di *probare*, *comprobari* o *approbari*) sembra esprimersi nel senso di una lettura del principio quale «norma costituzionale in base alla quale le deliberazioni che interessano una collettività debbono essere prese dal maggior numero possibile dei membri di essa»¹⁴⁷. Tuttavia, se essa, intesa in questa accezione, in prima battuta «costituisce una vigorosa affermazione del principio maggioritario nel diritto della Chiesa»¹⁴⁸, nell'attuale impiego in ottica sinodale da parte del Magistero non è volto a tutelare a ogni costo la volontà della maggioranza: infatti, se l'autorità pastorale, nei casi in cui già il diritto vigente lo prescrive, deve procedere a una consultazione, non può esimersi dall'ascolto dei partecipanti ad essa e «pertanto non si discosterà dal frutto della consultazione, quando sia concorde, senza una ragione che risulti prevalente e che va opportunamente espressa»¹⁴⁹. La direzione è inequivocabilmente volta alla valorizzazione dell'apporto derivante dalla partecipazione delle varie componenti ecclesiali nel quadro delle procedure decisionali, ma sempre nel rispetto del ruolo di decisore ultimo spettante all'autorità ecclesiastica.

Tale lettura del *quod omnes tangit* sembrerebbe peraltro ulteriormente confermata dal mancato riferimento, nel Discorso a cui si è fatto riferimento, al can. 119 del CIC in favore del più generico inquadramento di esso come «un principio caro alla Chiesa del primo Millennio»¹⁵⁰. Lo stesso Documento Finale della XVI Assemblea sinodale sembra confermare questo assunto, ove, ribadita l'inalienabilità della competenza decisionale del Vescovo, del Collegio Episcopale e del Vescovo di Roma, si afferma che «un orientamento che emerge nel processo consultivo come esito di un corretto discernimento, soprattutto se compiuto dagli organismi di partecipazione, non può essere ignorato»: pertanto risulta inadeguato contrapporre consultazione e deliberazio-

¹⁴⁶ FRANCESCO, *Discorso in occasione della Commemorazione* cit.

¹⁴⁷ O. GIACCHI, *La regola* cit., 78 s.

¹⁴⁸ O. GIACCHI, *La regola* cit., 79.

¹⁴⁹ *Documento Finale della Seconda Sessione della XVI Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi*, «Per una chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione» (d'ora innanzi, *Documento Finale*), punto 92.

¹⁵⁰ FRANCESCO, *Discorso in occasione della Commemorazione* cit., 1141.

ne, dal momento che, come si è già ribadito, «nella Chiesa la deliberazione avviene con l'aiuto di tutti, mai senza l'autorità pastorale che decide in virtù del suo ufficio»¹⁵¹.

Non essendo questa la sede per ripercorrere lo sviluppo della sinodalità nella Chiesa degli ultimi decenni, ci si limita a evidenziare la sostanziale continuità dei processi in atto con il Magistero precedente attraverso il richiamo a un passaggio, significativo a tale proposito, dell'esortazione apostolica *Pastores Gregis* di Giovanni Paolo II:

Il fatto che il Sinodo abbia normalmente una funzione solo consultiva non ne diminuisce l'importanza. Nella Chiesa, infatti, il fine di qualsiasi organo collegiale, consultivo o deliberativo che sia, è sempre la ricerca della verità o del bene della Chiesa. Quando poi si tratta della verifica della medesima fede, il *consensus Ecclesiae* non è dato dal computo dei voti, ma è frutto dell'azione dello Spirito, anima dell'unica Chiesa di Cristo¹⁵².

Osservando quindi l'impiego della *regula iuris* nel più recente Magistero, si nota come l'accezione con cui è adoperata si collochi in sostanziale sintonia con il processo della sinodalità, definita da papa Francesco come «la cornice interpretativa adeguata per comprendere il ministero gerarchico»¹⁵³; assai ben distinta da qualsiasi implicazione democraticizzante, la sua portata è perciò volta a promuovere la partecipazione attiva di tutte le componenti ecclesiali nei processi decisionali della Chiesa, entro gli argini di un procedimento ordinato, nel rispetto di ogni membro della comunità e nella valorizzazione di capacità e doni¹⁵⁴.

Come il sinodo ha recentemente chiarito nel Documento finale dei lavori, si tratta di una realtà ancora in pieno sviluppo e che richiede di essere compresa, disciplinata e attuata: dunque, poiché «senza cambiamenti concreti a breve termine, la Chiesa sinodale non sarà credibile», si affida alle Chiese locali il compito di trovare modalità adeguate a dar corpo ai cambiamenti prospettati¹⁵⁵.

¹⁵¹ *Documento Finale*, punto 93; inoltre, in quest'ottica i Padri sinodali ritengono «opportuna una revisione della normativa canonica in chiave sinodale, che chiarisca tanto la distinzione quanto l'articolazione tra consultivo e deliberativo, e illumini le responsabilità di coloro che nelle diverse funzioni prendono parte ai processi decisionali».

¹⁵² GIOVANNI PAOLO II, *Esortazione apostolica postsinodale Pastores Gregis*, 16 ottobre 2003, in AAS 96 (2004), n. 58, 903.

¹⁵³ FRANCESCO, *Nota di accompagnamento del Documento finale della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi*, 25 novembre 2024, consultabile al seguente link: <www.vatican.va>.

¹⁵⁴ Cfr. *Documento Finale*, punti 87 e 89.

¹⁵⁵ *Documento Finale*, punto 94.